SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 154° - Numero 116

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 20 maggio 2013** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. **53**.

Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante "Riordino dell'Aero club d'Italia";

Visti gli articoli 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 17, comma 25, lettera *a)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 18, comma 6;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, riguardante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, comma 19, lettera *a)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in base al quale sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport, prima affidate al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 7, comma 26-*bis*, che ha disposto l'adeguamento dello statuto dell'Aero Club d'Italia ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonché ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo, stabilendo, contestualmente, che per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, recante "Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia – Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, con il quale è stato emanato il regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'articolo 1, con il quale sono stati indicati i criteri direttivi per la modifica dello Statuto dell'Aero club d'Italia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2011, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Piero Gnudi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010, con il quale il dott. arch. Giuseppe Leoni è stato nominato Commissario straordinario dell'Aero club d'Italia, nonché i successivi decreti di proroga del medesimo incarico;

Visti gli schemi del nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia e del nuovo statuto tipo degli Aero club locali federati proposti dal Commissario straordinario;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 aprile 2012, con il quale sono state formulate una serie di osservazioni, tra le quali la necessità di approvare il nuovo Statuto con d.P.R., modificando il precedente orientamento espresso nel 2004, che riteneva sufficiente l'emanazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli schemi dello Statuto dell'Aero club d'Italia e dello Statuto tipo degli Aero club locali federati, adottati con delibera del Commissario straordinario n. 582 del 5 settembre 2012, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 7, comma 26-*bis*, del decreto-legge n. 95 del 2012;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 gennaio 2013;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per il turismo e lo sport, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente regolamento:

Art. 1.

Nuovo Statuto Aero club d'Italia e nuovo Statuto tipo Aero club locali federati

1. Sono approvati il nuovo Statuto dell'Aero Club d'Italia ed il nuovo Statuto tipo degli Aero Club Locali federati, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante.

2. Sono abrogati lo Statuto dell'Aero club d'Italia, lo Statuto tipo degli Aero club locali federati e i principi informatori dello Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, pubblicato nel S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2005.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della

Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 2013

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GNUDI, *Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport*

DI PAOLA, *Ministro della difesa*

CANCELLIERI, *Ministro dell'interno*

GRILLI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 41

STATUTO DELL'AERO CLUB D'ITALIA

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1.

L'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) è un Ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo, con sede legale in Roma, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente lo scopo di promuovere, disciplinare ed inquadrare tutte le attivita' tese allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilità sociale e civile, nonché delle attività collegate.

Esso riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano alle attivita' predette.

L'Aero Club d'Italia può istituire, altresì, sedi operative nel territorio nazionale e delegazioni e rappresentanze all'estero. Qualora l'istituzione di tali sedi operative, delegazioni e rappresentanze comporti un aumento di spesa o incremento di personale, la loro istituzione deve essere autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 2.

L'Aero Club d'Italia, in quanto esercita attività sportiva, è per gli sport aeronautici l'unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 28 marzo 1986, n.157, nonché del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. La qualifica di federazione non può, pertanto, essere assunta da alcun altro ente aeronautico.

L'Aero Club d'Italia è l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e, di conseguenza, è l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato.

La denominazione di "Aero Club", sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia.

Il loro uso è concesso unicamente a quelle Associazioni che ottengono la qualifica di Ente Federato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.

TITOLO II

SCOPI E FUNZIONI

Art. 3.

L'Aero Club d'Italia svolge ogni attività ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo culturale, economico, didattico, sportivo, civile, sociale e democratico nel settore dell'aviazione civile non commerciale.

Esso rappresenta tale settore, nelle sue varie discipline, di fronte alle Autorità istituzionali, essendo a ciò deputato dalla legge 29.5.54, n. 340.

In tale veste interloquisce con i Ministeri competenti, con gli Organismi e gli Enti aeronautici e sportivi, per lo sviluppo delle normative di interesse generale del settore aeronautico che rappresenta.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale dell'Aero Club d'Italia per quanto attiene a tutte le attività connesse allo svolgimento della specialità del volo da diporto o sportivo ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n. 106 e D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133.

Nello svolgimento della sua attività l'Aero Club d'Italia raccoglie le istanze normative, regolamentari, amministrative e fiscali proposte dagli Aero Club federati, dagli Enti Aggregati e dalle Associazioni Benemerite, per farsene interprete nei confronti degli Enti statali, degli Enti pubblici e degli Enti privati interessati.

In particolare, poi:

1. promuove la cultura e la formazione aeronautica, favorisce lo sviluppo del turismo e degli sport aerei e organizza manifestazioni aeronautiche agonistiche, turistiche, sportive e di propaganda;

2. sovraintende ad ogni pubblica manifestazione aeronautica ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 maggio 1954, n. 340;

3. promuove e favorisce iniziative per la diffusione della cultura nei vari settori aeronautici, ivi compresi i voli di propaganda, nelle varie discipline aeronautiche;

4. favorisce le proposte e i progetti per l'acquisizione della cultura aeronautica;

5. promuove iniziative, musei, manifestazioni culturali e mostre;

6. svolge direttamente, su delibera del Consiglio Federale, attività didattica nei vari settori aeronautici e cura, in generale, che tale attività sia espletata secondo un indirizzo uniforme anche presso gli Aero Club Federati e gli Enti Aggregati;

7. patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attività agonistica, turistica, sportiva, didattica, di progettazione, di costruzione ed in ogni altro campo aeronautico;

8. esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale e dal Regolamento sportivo nazionale;

9. su richiesta del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e degli altri Ministeri e/o Enti che utilizzano mezzi aerei, cura l'istruzione e l'allenamento dei piloti militari e civili, anche per il tramite degli Aero Club Federati, secondo le specifiche che potranno essere determinate in apposite convenzioni da stipulare con i Ministeri ed Enti interessati;

10. fornisce, anche per il tramite degli Aero Club Federati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -, alle Prefetture – Uffici territoriali del Governo -, alle Regioni, Province, Comuni e Comunità montane ed alle altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, il proprio apporto, da determinare in apposita convenzione, nelle attività di protezione civile e/o di tutela ambientale.

11. svolge ogni altra attività, nel settore dell'aviazione, ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo economico, civile, sociale, culturale e democratico del Paese.

Art. 4.

Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Aero Club d'Italia:

1. può partecipare, presso le amministrazioni e gli enti competenti, ai lavori relativi alla creazione di nuove norme, anche regolamentari, o alla modifica di quelle esistenti, in materia di attività aeronautica;

2. realizza, promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri da turismo e sport;

3. istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo di ogni tipo e livello e di ogni altra attività aeronautica;

4. promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili regionali di pilotaggio e di addestramento al volo e agli altri sport aeronautici;

5. esamina ed approva i programmi e i regolamenti delle pubbliche manifestazioni aeronautiche e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento; provvede agli altri adempimenti di cui alla Legge 29 maggio 1954, n. 340;

6. sovraintende alle competizioni aeronautiche, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali;

7. controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale; presenta alla F.A.I. le proposte di omologazione dei primati internazionali;

8. raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile; compie studi e progetti nel settore aeronautico civile, turistico, sportivo e storico;

9. collabora con le Università ed altri Istituti di ricerca per studi in materia aeronautica;

10. promuove intese con imprese di qualunque tipo per lo sviluppo del settore aeronautico;

11. cura, quale unico interlocutore, i rapporti con le Amministrazioni dello Stato per tutte le attività aeronautiche rientranti nella propria competenza;

12. a richiesta delle parti, ed in ogni caso di contrasto fra Enti federati, funziona da arbitro per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva;

13. gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che siano ad esso affidati, nel campo dell'aviazione civile, dallo Stato o da altri Enti;

14. realizza, compatibilmente con i fini istituzionali, ogni iniziativa di comunicazione e promozione relativa all'attività aeronautica ed al traffico aeroturistico;

15. assicura il regolare espletamento di tutte le attività previste dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1954, n. 340 e ciò anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli Enti di cui ai commi *d)* ed *e)* del successivo art. 45;

16. su richiesta delle Amministrazioni ed Enti interessati, provvede ad assicurare la disponibilità dei mezzi occorrenti per soddisfare le esigenze relative all'istruzione e agli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con i quali siano state stipulate apposite convenzioni al riguardo, salvo, anche in assenza di apposite convenzioni, la previsione di specifici obblighi di legge;

17. provvede ad assicurare le attività di protezione civile e/o di tutela ambientale previste dalla convenzione di cui al precedente art. 3, comma 5, n. 10.

Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Aero Club d'Italia può avvalersi degli Aero Club Federati delegando loro i necessari poteri.

Art. 5.

Presso l'Aero Club d'Italia, e a sua cura, è tenuto il registro delle certificazioni e delle targhe di identificazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), a norma del D.P.R. n. 133/2010.

TITOLO III

ENTI FEDERATI, ENTI AGGREGATI ED ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Capo I

GENERALITÀ

Art. 6.

Gli Enti che possono fare parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in:

1) Aero Club Federati che espletano attività culturale, didattica, turistica, sportiva e promozionale nei settori:

a) del volo a motore non acrobatico;

b) del volo a vela non acrobatico;

c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;

d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;

e) del volo con aeromobili ad ala rotante;

f) del paracadutismo;

g) del pallone libero o dirigibile;

h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici;

i) del volo da diporto o sportivo privo di motore;

j) dell'aeromodellismo.

L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, avuto riguardo delle decisioni della F.A.I., può deliberare l'istituzione di nuove specialità sportive aeronautiche.

2) Enti Aggregati che comprendono:

a) associazioni, non aventi fini di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche;

b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo;

c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico;

d) enti turistici ed imprese alberghiere;

e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo delle attività aeronautiche;

f) enti diversi dagli Aero Club Federati di cui al precedente n. 1), che svolgono attività didattica di volo da diporto o sportivo;

g) enti che svolgono attività sportiva non agonistica nelle specialità di cui al precedente n. 1, lettere *i)* e *j)*.

3) Associazioni Benemerite che svolgono, senza fini di lucro, attività di studio, promozione e divulgazione dei problemi aeronautici o abbiano per finalità la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.

Capo II

AERO CLUB LOCALI FEDERATI

Art. 7.

Per ottenere la qualifica di Aero Club Locale Federato e la federazione all'Aero Club d'Italia le Associazioni debbono:

1) avere un ordinamento che non contrasti in alcuna sua parte con lo Statuto tipo degli Aero Club locali annesso al presente Statuto;

2) avere un numero minimo di 20 soci che svolgono attività di cui all'art. 6 n. 1, dalla lettera *a)* alla lettera *h)*, o avere un numero minimo di 60 soci maggiorenni che praticano le attività di cui all'art. 6 n. 1 lettere *i)* e *j)*.

Al riguardo, ogni persona che sia iscritta a più Aero Club Federati deve indicare all'Aero Club d'Italia per quale Aero Club Federato intende integrare il numero minimo dei soci; il suo nominativo non può valere per integrare il numero minimo dei soci di altri Aero Club federati.

Restano fermi gli obblighi relativi alla determinazione delle quote federative dovute dai diversi Aero Club Federati presso i quali il socio è iscritto;

3) svolgere continuativamente e direttamente una o più attività di cui al precedente art. 6, n.1;

4) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attività aeronautica e disporre, anche in via non esclusiva, di un idoneo aeroscalo o di un luogo idoneo allo svolgimento dell'attività;

5) versare la quota federativa annua di cui al successivo art. 8 n. 1, contestualmente alla domanda di federazione. In caso di mancata accettazione, con la comunicazione di essa, viene disposta la contestuale restituzione delle somme versate.

Su disposto del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia la federazione di un Aero Club Federato può essere preceduta da un periodo sperimentale non superiore a tre mesi.

La domanda di federazione è depositata presso la sede dell'Aero Club d'Italia. Copia di tale domanda, indicante la data di presentazione, è rilasciata al richiedente.

La domanda di federazione si intende accettata se il Consiglio Federale non delibera sulla domanda medesima entro 90 giorni dalla sua presentazione.

Nel caso sia disposto il periodo di prova, il termine di cui al comma precedente decorre dallo spirare del periodo di prova medesimo.

La deliberazione del Consiglio Federale di mancato accoglimento della domanda di federazione è notificata all'Associazione richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo indicato nella domanda di federazione.

Contro tale deliberazione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art. 8.

Gli Aero Club Federati sono tenuti a:

1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale.

Per gli Aero Club Federati costituiti esclusivamente da soci di cui al precedente art. 6 n. 1, lettere *i)* e *j)* ed aventi un numero minimo di 200 soci, possono essere fissate dal Consiglio Federale anno per anno quote agevolate e/o ridotte di federazione.

Il mancato integrale versamento della quota annuale di federazione entro il 30 aprile di ogni anno dà luogo alla maggiorazione a titolo di penale pari al 10% sulla quota fissa.

Se entro il 30 settembre successivo la somma dovuta, maggiorata come sopra, non viene versata, l'Aero Club locale viene escluso dal diritto di partecipare alle assemblee dell'Aero Club d'Italia.

Il mancato pagamento della quota annuale di federazione per due annualità consecutive comporta la revoca della qualifica di ente federato all' Aero Club d'Italia.

Tuttavia, a richiesta motivata dell'Aero Club locale, il Consiglio Federale può consentire una deroga alla precedente disposizione per contingenti ed eccezionali motivi;

2) inviare all'Aero Club d'Italia il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 dicembre;

3) comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco;

4) osservare le norme emanate dall'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3;

5) previa convenzione tra l'Aero Club d'Italia e il singolo Aero Club Federato interessato, assicurare, ove richiesti dall'Aero Club d'Italia, e ciascuno nel rispettivo ambito, le attività previste dalle eventuali convenzioni tra l'Aero Club d'Italia e le Amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali;

6) sottoporre alle Sezioni Tecniche di Specialità competenti, di cui all'art. 33 del presente Statuto, per il successivo inoltro alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), entro il 31 luglio di ogni anno, le richieste concernenti l'attività agonistica che gli Aero Club Federati intendono svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza e per il necessario coordinamento in sede nazionale.

Art. 9.

Gli Aero Club Locali sono soggetti di diritto privato e possono assumere la forma di Associazione, di Società a responsabilità limitata (s.r.l.) o di Società Cooperativa a responsabilità limitata (S.c.a r.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilità delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Società analoghe in caso di scioglimento.

Possono appartenere agli Aero Club Locali costituiti nella forma di Società a responsabilità limitata (S.r.l.) o di Società Cooperativa a responsabilità limitata (S.c.a r.l.) esclusivamente i soci. Le modalità di assegnazione paritaria delle quote e le modalità di assegnazione paritaria, in relazione alle vicende dei singoli partecipanti, debbono essere definite nello statuto dell'Aero Club Locale.

Il Consiglio Federale valuta la congruità degli statuti di detti Enti alla luce dei principi generali del presente statuto.

Gli Aero Club Locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

Tuttavia essi, nel sottoporre le proposte concernenti la loro attività agonistica ai sensi del precedente art. 8 n. 6, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attività.

Art. 10.

L'Aero Club d'Italia rappresenta gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato.

Vigila sull'attività degli Aero Club Federati, al fine di accertarsi che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.

Art. 11.

La qualifica di Aero Club Federato all'AeCI si perde per:

recesso dall'Aero Club d'Italia;

revoca ai sensi del successivo articolo 25 n. 21;

scioglimento dell'Associazione ovvero per scioglimento o fallimento della Società.

La revoca può essere deliberata, previa contestazione, per il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui al precedente art. 8.

La deliberazione di revoca è di competenza del Consiglio Federale e deve essere ratificata dall'Assemblea; contro di essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Capo III

ENTI AGGREGATI

Art. 12.

L'ammissione degli Enti Aggregati è deliberata dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia.

Gli Statuti degli Enti Aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con i principi del pre-

sente Statuto e devono recare evidenza delle sole attività effettivamente praticate.

Gli Enti Aggregati, di cui alle lettere *f)* e *g)* del precedente art. 6 n. 2, devono comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.

Art. 13.

Gli Enti Aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il Consiglio Federale può fissare quote ridotte per gli enti aggregati che non svolgono attività didattica.

Il mancato versamento della quota annuale comporta la revoca della qualifica di ente aggregato.

La revoca è deliberata dal Consiglio Federale e avverso ad essa è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.

Art. 14.

La qualifica di Ente Aggregato si perde per scioglimento, liquidazione o fallimento dell'Ente, per recesso o per revoca.

Capo IV

ASSOCIAZIONI BENEMERITE

Art. 15.

Alle Associazioni Benemerite si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 12 e 14, concernenti gli Enti Aggregati.

Le Associazioni Benemerite devono comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.

TITOLO IV

PRESIDENTI ONORARI E SOCI D'ONORE

Art. 16.

L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia può nominare Presidenti onorari dell'Aero Club d'Italia persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'aviazione in genere e verso l'Aero Club d'Italia in particolare.

Il Consiglio Federale approva la proposta di nomina dei Presidenti Onorari e dei soci onorari degli Aero Club federati.

I Presidenti e i soci onorari godono delle facilitazioni concesse ai soci degli Aero Club Federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.

TITOLO V

ORGANI DELL'AECI

Capo I

GENERALITÀ

Art. 17.

Gli organi dell'Aero Club d'Italia sono:

1) l'Assemblea;

2) il Consiglio Federale;

3) il Presidente;

4) la Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA);

5) il Collegio dei Probiviri;

6) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 18.

Non possono ricoprire cariche elettive:

1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;

2) coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;

3) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte dell'Aero Club d'Italia, del C.O.N.I. o di una sua Federazione;

4) coloro che ricavino dall'attività sportiva un profitto personale, esclusi i proventi di sponsorizzazioni finalizzati esclusivamente all'effettuazione dell'attività sportiva;

5) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale o commerciale con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club Federati o Enti Aggregati.

E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.

Art. 19.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennità determinata sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonché il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute.

Le altre cariche sono onorifiche.

Al Presidente, ai membri del Consiglio Federale, della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica e del Collegio dei Probiviri spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Il trattamento di missione, per ogni giornata di partecipazione a riunioni collegiali, verrà determinato dal Consiglio Federale, secondo le disposizioni vigenti.

Capo II

ASSEMBLEA

Art. 20.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club d'Italia.

Compongono l'Assemblea ed hanno diritto di intervento e di voto:

1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede;

2) un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

3) un Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

4) un Rappresentante del Ministero della Difesa ed un Rappresentante del Ministero dell'Interno;

5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

6) un Rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), designato dal Presidente del C.O.N.I. medesimo;

7) i Membri del Consiglio Federale;

8) i Presidenti degli Aero Club Federati.

Gli Aero Club Federati debbono avere maturato un'anzianità di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

I Presidenti, in caso di loro impossibilità o impedimento, saranno sostituiti dai Vice presidenti, se nominati;

9) un rappresentante per ciascuna delle specialità degli sport aeronautici, previste all'art. 6, n.1, del presente Statuto, eletti, ai sensi del successivo art. 42, dai rappresentanti di ciascuna specialità degli Aero Club Federati, ove la specialità sia effettivamente praticata. E' considerata praticata la specialità sportiva quando l'Aero Club federato abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validità e quando, nell'anno precedente o nell'anno in corso, almeno un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad una o a più gare iscritte a calendario sportivo nazionale AeC.I. o di altro Aero Club nazionale estero membro della F.A.I.; tale requisito non è richiesto per la sola specialità di cui all'art. 6, n. 1, lettera *h)*.

10) un rappresentante degli Enti Aggregati.

I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10 sono eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea.

I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, e 5 vengono nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano e durano in carica per il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente.

Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto.

Il Consiglio Federale predispone i Regolamenti relativi alle elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10.

Alle riunioni dell'Assemblea assistono senza diritto di voto il Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

Infine, sono invitati ad assistere all'Assemblea senza diritto di voto i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia, i Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio dei Probiviri ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.

Art. 21.

L'Assemblea ordinaria:

1) designa il Presidente dell'Aero Club d'Italia, scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validità e che, inoltre, lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, del Ministero dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

2) designa, per la successiva nomina con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. *b)*, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419:

a) tre membri del Consiglio Federale, scelti tra soggetti che ricoprano o che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Aero Club Federato e che siano titolari di tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio;

b) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

3) elegge i membri del Collegio dei Probiviri.

4) elegge due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e nomina il Presidente del Collegio designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio preventivo dell'Aero Club d'Italia nonché gli eventuali assestamenti e variazioni di bilancio;

6) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio consuntivo;

7) su proposta della CCSA, acquisito il parere favorevole del Consiglio Federale, esamina e approva il calendario delle manifestazioni e gare da svolgere nell'anno successivo;

8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, nomina i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia;

9) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, e sentito il parere del Consiglio Federale, adotta le proposte di modifica dello Statuto dell'Aero Club d'Italia che andranno poi approvate mediante decreto del Presidente della Repubblica, nonché dello Statuto tipo degli Aero Club Federati.

L'Assemblea, in casi particolari e per esigenze motivate, consente deroghe allo Statuto degli Aero Club Federati che lo richiedano;

10) approva il Regolamento Generale di organizzazione dell'Aero Club d'Italia, in conformità alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e loro successive modificazioni e integrazioni;

11) approva il piano strategico generale ed il piano di programmazione finanziaria;

12) approva i regolamenti di cui al successivo art. 25;

13) su proposta del Consiglio Federale, approva l'istituzione di nuove specialità aeronautiche o la modifica di quelle esistenti.

Le votazioni per l'elezione o designazione delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio palese.

Per tutte le cariche, in caso di elezione, è prevista la decadenza automatica da ogni altra carica a livello centrale e periferico, salvo quanto previsto dall'art. 41 del presente Statuto per il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA);

Art. 22.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, entro i mesi di aprile e di novembre, per deliberare sugli argomenti di cui al precedente art. 21.

L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria allorquando il Presidente dell'Aero Club d'Italia lo reputi necessario o allorquando almeno la metà più uno degli Aero Club Federati aventi diritto al voto ne richiedano la convocazione, indicando gli argomenti da discutere. In questo secondo caso l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni.

La convocazione dell'Assemblea è indetta dal Presidente dell'Aero Club d'Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare: il tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, la data della prima e quella della seconda convocazione per il caso in cui nella prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi non oltre il trentesimo giorno dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione.

L'Assemblea in seconda convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.

Art. 23.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, quando gli intervenuti rappresentino la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno la metà dei componenti con diritto di voto e in seconda convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno un terzo dei componenti con diritto di voto.

Il quorum costitutivo è calcolato una sola volta al momento della votazione.

Sulla base del numero dei votanti presenti al momento della votazione è calcolata la maggioranza atta a deliberare.

Le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per quanto concerne le modifiche allo Statuto, si applicano le previsioni del successivo art. 49 del presente Statuto.

Le designazioni e le elezioni dell'Assemblea elettiva avvengono con votazione a scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia nomina una Commissione di verifica dei poteri composta di tre membri, tra i quali designa il Presidente, scelti fra i membri dell'Assemblea stessa non candidati alle cariche federali elettive.

Capo III

CONSIGLIO FEDERALE

Art. 24.

Il Consiglio Federale è composto da:

1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede;

2) i tre membri, nominati con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera *a)*, del presente Statuto;

3) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), nominato con le modalità di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera *b)*, del presente Statuto.

Alle riunioni del Consiglio Federale assistono il Direttore Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Federale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il trattamento di missione spettante per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della metà più uno dei membri dello stesso Consiglio Federale. Esso deve essere convocato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, indicando: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.

Art. 25.

Il Consiglio Federale è l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea e può deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa.

In particolare il Consiglio Federale:

1) fissa le tariffe per l'espletamento delle funzioni di cui alla normativa relativa al volo da diporto o sportivo;

2) fissa la misura delle quote da versarsi all'Aero Club d'Italia dagli Aero Club Federati e dagli Enti Aggregati;

3) propone all'Assemblea l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo;

4) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi assegnati e alle direttive impartite;

5) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali e quelli concernenti lo sport aereo; predispone il Codice di Giustizia Federale, in esso individuando anche gli Organi di Giustizia Federale che agiranno a titolo onorifico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

6) si esprime, formulando eventuali emendamenti, sulla proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica concernente il calendario sportivo nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;

7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aero Club Federati;

8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, costituisce Commissioni Temporanee Consultive per lo studio di particolari materie o problemi di interesse dell'Aero Club d'Italia. Su proposta del Presidente, ne designa i componenti. Sceglie, altresì, i due membri del Comitato Consultivo Permanente di cui al successivo art. 34, secondo comma;

9) può costituire il Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico di cui al successivo art. 35;

10) approva le proposte di nomina di Presidenti onorari e di soci onorari degli Aero Club Federati;

11) nomina per le singole discipline, su eventuale proposta non vincolante della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, i delegati, che dovranno partecipare in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia alle riunioni delle Commissioni Sportive della Federazione Aeronautica Internazionale;

12) nomina i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni dell'Europe Airsports e ai Congressi e alle manifestazioni nelle quali l'Ente medesimo ritiene di essere rappresentato, nonché i giudici sportivi, i controllori e gli istruttori-esaminatori di volo da diporto o sportivo;

13) propone all'Assemblea, anche su indicazione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, l'istituzione di nuove specialità aeronautiche o la modifica di quelle esistenti;

14) dirime, quale amichevole compositore e su concorde richiesta di tutte le parti coinvolte, eventuali conflitti tra gli Aero Club Federati e/o gli Enti aggregati.

15) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o di almeno la metà più uno degli associati dell' Aero Club Federato interessato, delibera in merito allo scioglimento degli Organi di tale Aero Club Locale ed alla nomina di Commissari straordinari, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per la durata di 6 mesi, con possibilità di proroga secondo le esigenze;

16) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o di almeno i due terzi degli associati dell'Aero Club Federato interessato, delibera la messa in liquidazione di tale Aero Club Federato, nominando un Commissario liquidatore;

17) concede e revoca il disciplinare di propria competenza alle scuole di ogni specialità;

18) definisce i criteri, sulla base delle linee generali strategiche approvate dall'Assemblea, per la corresponsione di contributi agli Aero Club Federati;

19) delibera sulle proposte recanti oneri di spesa elaborate dalla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica;

20) esprime parere in ordine alla nomina e alla revoca, di competenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia, del Direttore Generale;

21) concede e revoca la qualifica di Ente Federato agli Aero Club Locali secondo le modalità di cui all'art. 7 del presente Statuto e concede e revoca la qualità di Ente Aggregato o di Associazione Benemerita. Il provvedimento di revoca della federazione agli Aero Club è sottoposto alla ratifica dell'Assemblea;

22) approva le modifiche degli statuti degli Aero Club Federati;

23) con delibera motivata, sentito il Collegio dei Probiviri e l'Aero Club federato che l'ha richiesta, può revocare la radiazione pronunciata contro un socio di un Aero Club federato, ma non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo;

24) predispone i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti di cui al precedente art. 20, comma 1, nn. 9 e 10, nonché i regolamenti relativi alla nomina dei membri delle Sezioni Tecniche di Specialità, per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea;

25) adotta i regolamenti disciplinanti, rispettivamente, le procedure di designazione dei componenti delle Sezioni Tecniche di Specialità e del Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico, nonché il funzionamento e l'attività della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, delle Sezioni Tecniche di Specialità e del Comitato Tecnico per lo Sport Non Agonistico;

26) definisce il fabbisogno triennale di personale e i posti di organico da coprire nel relativo periodo;

27) adotta i regolamenti di carattere generale previsti dall'art. 31 del presente Statuto, nonché i regolamenti di contabilità previsti dalla vigente normativa;

28) fissa i criteri, su proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, per la determinazione della composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline;

29) esprime il proprio parere sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, formulate dall'Assemblea straordinaria;

30) decide su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea o alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA).

CAPO IV

PRESIDENTE

Art. 26.

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia è nominato, su designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Il Presidente dura in carica 4 anni e può essere nominato consecutivamente per non più di tre mandati.

Il Presidente istituisce la propria Segreteria Particolare con funzioni di assistenza e di supporto nell'espletamento dei compiti del medesimo.

Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali.

In caso di vacanza della carica prima della scadenza, viene nominato, con le modalità di cui al precedente art. 21, comma 1, n. 1, un nuovo Presidente.

In caso di impedimento, il Presidente è sostituito dal Consigliere Federale da lui designato, e, in caso di mancata designazione, dal Consigliere Federale più anziano di età.

Art. 27.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, sovrintende all'attività dell'Ente stesso, ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali.

Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attività dell'Ente, ivi compresa quella agonistico–sportiva, sentito il Consiglio Federale.

In presenza di motivati casi di indifferibilità ed urgenza, il Presidente ha la facoltà di disporre, con proprio provvedimento, su materie rimesse alla competenza degli Organi Collegiali dell'Aero Club d'Italia, con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, l'ordinanza emessa all'Organo competente, per la ratifica.

Il Presidente sottopone all'esame degli Organi di Giustizia Federale di cui all'art. 25 del presente Statuto atti e comportamenti, di soggetti rivestenti cariche sia a livello centrale sia a livello periferico o ricoprenti incarichi istituzionali, che possano integrare gli estremi di violazione di norme statutarie e regolamentari o che possano, comunque, risultare lesivi dei doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità, per l'adozione di eventuali provvedimenti. Il Presidente sottopone, altresì, all'esame del Collegio dei Probiviri atti e comportamenti dei soggetti sopra richiamati in caso di controversie di carattere sociale.

Il Presidente può disporre ispezioni presso gli Enti federati.

Il Presidente ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Aero Club d'Italia ad esclusione di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente, accertati i requisiti, nomina i Presidenti ed i membri delle Sezioni Tecniche di Specialità, designati ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto, e del Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico, designati ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto.

II Presidente, qualora lo ritenga opportuno o necessario per comprovati motivi, sottopone eventuali questioni, su materie attribuite alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, all'esame del Consiglio Federale per i successivi provvedimenti.

Il Presidente ha la responsabilità generale del buon andamento dell'Ente, nomina e revoca il Direttore Generale d'intesa con il Consiglio Federale.

Capo V

COMMISSIONE CENTRALE SPORTIVA AERONAUTICA

Art. 28.

La Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) esercita il potere sportivo definito dal codice sportivo della F.A.I. che è rappresentata nello Stato Italiano dall'Aero Club d'Italia. La commissione stessa è composta:

dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 21, comma 1, numero 2, lettera *b)*, del presente Statuto;

da un rappresentante per ciascuna delle specialità sportive nella persona dei Presidenti delle STS eletti ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto.

La CCSA dura in carica quattro anni.

In particolare la CCSA:

1) propone al Consiglio Federale per l'espressione del relativo parere il calendario sportivo nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea;

2) adotta, anche su parere delle STS interessate, decisioni concernenti lo svolgimento dell'attività agonistica sportiva;

3) propone per l'approvazione al Consiglio Federale il Regolamento Sportivo Nazionale;

4) adotta i regolamenti tecnici delle varie discipline agonistico-sportive;

5) determina la composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale;

6) designa, con proposta non vincolante, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni delle commissioni della F.A.I.;

7) formula proposte di assegnazione di contributi in favore degli Aero Club Federati per l'attività sportiva agonistica, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Federale;

8) propone al Consiglio Federale l'organizzazione di corsi per giudici e per commissari sportivi per le varie specialità aeronautiche;

9) può indicare al Consiglio Federale, per la successiva proposta all'Assemblea, l'istituzione di nuove specialità aeronautiche o la modifica di quelle esistenti.

Il funzionamento e l'attività della CCSA sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.

Il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica farà parte, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, della Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I..

La CCSA si riunirà ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

Il Presidente ed il Direttore Generale dell'Aero Club d'Italia possono assistere ai lavori della Commissione, nonché a quelli delle STS.

Per la validità delle riunioni della CCSA occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Capo VI

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 29.

A richiesta di anche una sola delle parti, la competenza a decidere le controversie di carattere sociale:

1. fra l'Aero Club d'Italia e gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite;

2. fra gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite;

è devoluta ad un apposito Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i soci degli Aero Club Federati o fra persone di provata competenza e di specifica qualificazione professionale.

Il Collegio dei Probiviri è chiamato, altresì, ad esaminare e decidere:

a) sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi delle norme previste dallo Statuto tipo degli Aero Club Federati;

b) sui ricorsi presentati dagli Enti Federati o Aggregati contro le deliberazioni del Consiglio Federale di revoca della federazione o dell'aggregazione;

c) sugli atti e comportamenti di soggetti che ricoprono cariche, sia a livello centrale che a livello periferico, o che assolvono ad incarichi istituzionali, sottoposti dal Presidente dell'Aero Club d'Italia all'esame del Collegio.

Nei procedimenti relativi a sanzioni, il Collegio dei Probiviri procede all'audizione delle parti, sia singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club Federati, di Enti Aggregati e di Associazioni Benemerite dell'Aero Club d'Italia.

Il giudizio del Collegio dei Probiviri è definitivo e deve essere reso entro centoventi giorni dalla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio.

L'intervento del Collegio dei Probiviri può essere invocato nel termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.

Capo VII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 30.

Il controllo della gestione amministrativo-contabile è esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall'Assemblea, che dura in carica quattro anni.

Il Presidente del Collegio è designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli altri due membri sono eletti dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia e sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti compete il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE E DIRETTORE GENERALE

Art. 31.

L'organizzazione dell'Aero Club d'Italia è improntata a criteri di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

L'assetto organizzativo dell'AeCI, con a capo il Direttore Generale, si compone, ai sensi del DPR 97/2003, di tre Centri di Responsabilità. Il Centro Unico di Responsabilità Generale, a cui è preposto il Direttore Generale, il Centro di Responsabilità Amministrativo ed il Centro di Responsabilità Operativo. Il numero massimo delle unità dirigenziali, oltre a quella del Direttore Generale, è di n. 1 unità di 2° fascia.

Il rapporto di lavoro con il Direttore Generale viene costituito con contratto di natura privatistica in osservan-

za a quanto stabilito in materia dal d.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La disciplina dei profili organizzativi e di funzionamento dell'Aero Club d'Italia è rimessa ad apposito regolamento organico del personale e ad apposito ordinamento dei servizi adottati dal Consiglio Federale e soggetto all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, nonché delle altre Autorità competenti.

L'istituzione e la disciplina dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e degli Organismi di valutazione e controllo ai sensi della normativa vigente sono rimesse, dove previsto, ad apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale e soggetto all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, nonché delle altre Autorità competenti.

Art. 32.

Il Direttore Generale è a capo degli uffici dell'Aero Club d'Italia ed è scelto dal Presidente dell'Ente medesimo sentito il Consiglio Federale, secondo le modalità di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed in osservanza a quanto stabilito in materia dal d.lgs. 165/2001.

Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale.

Il Direttore Generale cura, altresì, la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale e li controfirma.

Il Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le Commissioni e dei Comitati.

Il rapporto lavorativo ed il trattamento economico del Direttore Generale sono stabiliti in conformità alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai relativi C.C.N.L.

Il Direttore Generale, inoltre:

a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali quali definiti dall'Ente;

b) adotta gli atti e i provvedimenti relativi all'organizzazione dell'Aero Club d'Italia;

c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;

d) svolge attività di organizzazione e gestione del personale, nonché di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro.

Il Direttore Generale riferisce al Consiglio Federale sulle attività svolte.

TITOLO VII

SEZIONI TECNICHE DI SPECIALITÀ - (STS)

Art. 33.

Per ogni specialità aeronautica, prevista dal presente Statuto, è costituita una Sezione Tecnica di Specialità (di seguito *STS)* con funzioni consultive, non vincolanti, in campo tecnico agonistico.

Le STS sono formate ciascuna da tre membri eletti tra soggetti che siano titolari di tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Ai sensi del regolamento, all'uopo adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, i titolari di tessera FAI, valida per l'anno in corso o per l'anno precedente, delle rispettive specialità degli sport aeronautici, hanno diritto di designare, per la successiva nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia, i componenti della STS della propria specialità aeronautica.

I membri devono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva STS.

I membri della STS, una volta nominati, individuano tra loro, entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, il Presidente della STS.

Entro lo stesso termine provvedono alla relativa comunicazione all'Aero Club d'Italia per la nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

In caso di dimissione, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente o di un membro subentrerà il primo dei non eletti.

Le STS si riuniranno ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del suo Presidente previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Le STS possono proporre alla CCSA linee d'impostazione dei programmi annui di attività agonistica delle rispettive specialità, nonché ogni altra proposta che interessi la specialità.

L'incarico di componente delle STS è a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Il funzionamento e l'attività delle STS sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.

TITOLO VIII

COMMISSIONI E COMITATI

Art. 34.

Presso l'Aero Club d'Italia possono essere costituite, con deliberazione del Consiglio Federale, Commissioni Temporanee Consultive, per l'esame e lo studio di particolari materie di interesse dell' Aero Club d'Italia di carattere tecnico e ad elevata specializzazione, indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale.

Può essere costituito un Comitato Consultivo Permanente di 5 membri, preposto allo studio ed alla soluzione delle tematiche d'interesse comune del Ministero della Difesa e dell'Aero Club d'Italia, presieduto dal Presidente dell'Aero Club d'Italia e composto da 4 esperti, di cui 2 nominati dal Ministero della Difesa e 2 scelti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.

Le Commissioni ed il Comitato operano nei limiti delle attribuzioni ad essi conferite dal Consiglio Federale ed esplicano attività consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti per l'Ente.

Ai suddetti membri delle Commissioni e del Comitato non si applicano le incompatibilità previste dal successivo art. 41.

L'incarico di componente delle Commissioni e del Comitato è a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Art. 35.

Con deliberazione del Consiglio Federale può essere costituito un Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico per lo studio e la soluzione delle tematiche d'interesse comune nell'ambito dello sport non agonistico.

Il Comitato è composto da un membro per ogni specialità aeronautica.

I Presidenti degli Aero Club Federati, nonché degli Enti Aggregati di cui all'articolo 6 numero 2 lettera *g)*, nel corso di apposita riunione convocata dal Presidente di Aero Club d'Italia, designano i membri del Comitato, per la successiva nomina da parte del Presidente stesso.

Il membri una volta nominati individuano tra loro un presidente per la successiva nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

La relativa procedura elettorale verrà individuata dal Consiglio Federale con apposito regolamento.

I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

Il Comitato opera nei limiti delle attribuzioni ad esso conferite dal Consiglio Federale ed esplica attività consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti per l'Ente.

L'incarico di componente del Comitato è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.

Il funzionamento e l'attività del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.

Il Comitato si riunisce ogni qualvolta ritenuto necessario, su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

Art. 36.

Tutte le predette Commissioni, come sopra individuate, ed il Comitato di cui al precedente articolo 34, comma 2, si riuniscono ogni qualvolta ritenuto necessario, su convocazione dei rispettivi Presidenti, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

Il Presidente dell'Aero Club d'Italia ed il Direttore Generale dell'Ente stesso possono assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e del Comitato.

TITOLO IX

SOSTITUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI COLLEGIALI - DECADENZA DI ORGANO COLLEGIALE - DIMISSIONI DEL PRESIDENTE DELL'AERO CLUB D'ITALIA

Art. 37.

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla metà degli organi collegiali, si fa luogo alla loro sostituzione, alla prima assemblea ordinaria utile, mediante rielezione dei membri mancanti.

Nelle more del perfezionamento delle nuove nomine, l'organo collegiale continuerà a svolgere la propria attività, per il disbrigo degli affari correnti, e le funzioni del Presidente della CCSA, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Presidente del Collegio dei Probiviri, eventualmente vacanti, saranno assolte dal membro più anziano di nomina e, in caso di parità, dal più anziano di età. Circa le funzioni del Presidente del Consiglio Federale, eventualmente vacante, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 38.

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della maggioranza dei componenti di un qualunque organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia.

L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in sostituzione di quelli decaduti è fissata in prima convocazione non più tardi di novanta giorni dalla decadenza.

Art. 38.

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia si verifica l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.

In tal caso il Consiglio Federale ed il Presidente dell'Aero Club d'Italia, se dimissionario, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino al perfezionamento della procedura di nomina da parte delle Autorità competenti e l'insediamento dei nuovi organi.

In caso di morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia, assume le funzioni, per il disbrigo degli affari correnti, il consigliere più anziano di nomina e, in caso di parità, il più anziano di età.

L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in sostituzione di quelli decaduti è fissata in prima convocazione non più tardi di novanta giorni dalla decadenza.

TITOLO X

CANDIDATURE - ELETTORATO - INCOMPATIBILITÀ

Art. 39.

Per l'elezione o la designazione dei componenti degli Organi Collegiali e per la designazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia dovranno essere ufficialmente presentate, entro cinque giorni prima dell'inizio delle votazioni, le candidature formali, sottoscritte da almeno dieci elettori. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura per ogni tipo di votazione.

Art. 40.

Per esercitare il diritto di elettorato attivo e per la sottoscrizione delle candidature, occorre un'anzianità di federazione di almeno di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Per esercitare il diritto di elettorato passivo, valgono i requisiti previsti nei precedenti articoli del presente Statuto.

Non possono ricoprire cariche elettive i soggetti di cui all'art. 18 del presente Statuto.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti quei soggetti nei confronti dei quali sia stata irrogata sanzione disciplinare in ambito federale ovvero sia in corso il relativo procedimento sanzionatorio.

Art. 41.

Le cariche di Presidente dell'Aero Club d'Italia, di Consigliere Federale, di Presidente e membro della CCSA, di Presidente e membro delle STS, di Presidente e membro del Collegio dei Probiviri, di Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con ogni altra carica sia a livello centrale sia a livello periferico, salvo quanto previsto per il Presidente della CCSA, nella sua qualità di membro del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 24 comma 1, n. 3, del presente Statuto.

In caso di elezione, i candidati eletti per i quali si determinassero le incompatibilità sopra previste, decadranno automaticamente dalla carica già rivestita.

L'appartenenza all'Assemblea dell'Aero Club d'Italia è incompatibile con qualunque carica elettiva a livello centrale, salvo quanto espressamente previsto relativamente ad una specifica carica od organo dal presente Statuto.

Qualunque carica elettiva presso un Aero Club Federato è incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club Federato.

TITOLO XI

RAPPRESENTANTI DI SPECIALITÀ E DEGLI ENTI AGGREGATI

Art. 42.

Almeno venticinque giorni prima della riunione dell'Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21 per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'Aero Club d'Italia convoca le riunioni dei rappresentanti di specialità degli Aero Club federati per le elezioni dei membri dell'Assemblea di cui all'art. 20, comma 1, n. 9, del presente Statuto.

Hanno diritto di voto, per ciascuna delle specialità sportive di cui all'art. 6, n.1, del presente Statuto, i rappresentanti di specialità degli Aero Club Federati, ove la specialità sia effettivamente praticata ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9 del presente Statuto.

Almeno venticinque giorni prima della riunione dell' Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21 per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell' Aero Club d'Italia convoca i Presidenti degli Enti Aggregati per le elezioni dei rappresentanti previsti all'art. 20, comma 1, n. 10.

Almeno venticinque giorni prima della riunione dell' Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21, il Presidente dell'Aero Club d'Italia convoca le riunioni dei titolari di tessera FAI, valida per l'anno in corso o per l'anno precedente, delle rispettive specialità degli sport aeronautici, per la designazione, soggetta a successiva nomina da parte dello stesso Presidente dell'Aero Club d'Italia, dei componenti della STS della rispettiva specialità aeronautica.

La convocazione e le riunioni si svolgeranno come da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.

TITOLO XII

ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 43.

L'attività sportiva, diversa da quella didattica, turistica e promozionale, è svolta a livello non agonistico ed agonistico.

a) Si intende per attività sportiva non agonistica ogni attività estemporanea ed occasionale con finalità non competitive.

b) Si intende per attività sportiva agonistica:

ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale;

ogni gara inserita nel calendario sportivo nazionale dell'Aero Club d'Italia;

ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale;

ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato all'agonismo;

ogni altra attività sportiva non riconducibile alle attività di cui al comma precedente.

L'anno sportivo coincide con l'anno solare.

Per partecipare alle gare gli atleti devono essere in possesso di licenza sportiva FAI, che può essere rilasciata solo tramite l'Aero Club Federato di appartenenza.

Si applicano per quanto di competenza le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency – W.A.D.A.

TITOLO XIII

AMMINISTRAZIONE

Art. 44.

Il patrimonio dell'Aero Club d'Italia comprende i beni mobili e immobili e tutti gli altri valori di cui l'Ente stesso sia proprietario per acquisti, lasciti e donazioni.

I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici, ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti istituzionali dell'Aero Club d'Italia.

Art. 45.

Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono:

a. le quote di ammissione degli Aero Club Federati e quelle annuali degli Aero Club Federati e degli Enti aggregati;

b. gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente ed i proventi derivanti dalle funzioni delegate;

c. i proventi per prestazioni istituzionali;

d. i proventi per servizi e prestazioni rese a terzi, con tariffe approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

e. eventuali contributi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero della Difesa, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dagli altri ministeri vigilanti;

f. eventuali contributi di altre Amministrazioni o Enti diversi da quelli di cui al precedente punto *e)* che siano, comunque, interessati all'attività dell'Aero Club d'Italia;

g. ogni altro eventuale provento e contributo.

Le modalità per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla Tesoreria Unica dello Stato di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi.

La gestione finanziaria e contabile è disciplinata dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97 e dal relativo regolamento dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Aero Club d'Italia.

Art. 46.

L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Federale e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'Aero Club d'Italia almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, che dovrà esaminare il conto stesso. Il conto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea non oltre il 30 aprile.

Art. 47.

Il bilancio preventivo e relativo programma annuale di attività, approvato dall'Assemblea non oltre il 31 ottobre, nonché il conto consuntivo, dell'Aero Club d'Italia sono soggetti all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con gli altri Ministeri Vigilanti.

A tal fine i bilanci devono essere trasmessi ai Ministeri Vigilanti entro 15 giorni dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea.

TITOLO XIV

DISPOSIZIONI DI ORDINE GENERALE

Art. 48.

Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente medesimo e la nomina di un Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari e provvede al riordinamento dell'Aero Club d'Italia nei casi determinati previamente dalla legge.

Il Commissario Straordinario procede, entro i termini fissati dal suddetto provvedimento governativo, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia e, in particolare, la legge 29 maggio 1954, n. 340.

TITOLO XV

MODIFICHE DELLO STATUTO

Art. 49.

Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dall'Assemblea Straordinaria.

Le proposte di modifica sono inviate dal Presidente dell'Aero Club d'Italia al Consiglio Federale per l'espres-

sione del parere di cui all'art. 25, comma 2, n. 29 e, quindi, sottoposte, entro i successivi sessanta giorni, all'approvazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea adotta le modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente.

Per la valida costituzione dell'Assemblea sulle deliberazioni relative a tali modifiche, occorre l'intervento di almeno 3/4 dei componenti dell'Assemblea stessa. Tali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Le modifiche dello Statuto, adottate dall'Assemblea, sono approvate nella stessa forma del presente Statuto.

TITOLO XVI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 50.

Gli Aero Club Federati, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianità di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Essi dovranno adeguare, a pena di decadenza, il loro Statuto al nuovo Statuto tipo entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per gli Aero Club già federati all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto e che praticano le attività di cui all'art. 6 n. 1 lettere *i)* e *j)* vige l'obbligo di osservanza del requisito di cui all'art. 7, comma 1, n. 2 già previsto per gli Aero Club che svolgono le attività di cui all'art. 6, n. 1 dalla lettera *a)* alla lettera *h)*.

Le modifiche dello Statuto degli Aero Club Locali, tese all'adeguamento dello stesso allo Statuto tipo approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti Autorità, debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club Locale in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Le modifiche statutarie di cui trattasi debbono essere approvate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia ai sensi dell'art. 25, comma 2, n. 22, del presente Statuto.

Art. 51.

I Presidenti e i Soci d'onore, di cui all'art. 16 del presente Statuto, mantengono le qualifiche.

Art. 52.

La realizzazione delle Scuole di pilotaggio e di addestramento al volo, di cui al precedente articolo 4, comma 1, n. 3, ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prenderà con gli Aero Club Federati.

Art. 53.

L'istituzione di nuove specialità, oltre a quelle previste all'art. 6, n. 1, del presente Statuto, comporta la variazione della composizione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica e del numero delle STS, senza che ciò determini una fattispecie di modifica del presente Statuto.

Art. 54.

Le disposizioni di cui all'art. 7 comma 1, numero 2, entrano in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.

———

STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI FEDERATI

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1.

L'Aero Club (Ae.C.) locale federato, Associazione Sportiva Dilettantistica, esercita, senza fini di lucro, attività sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori:

a) del volo a motore non acrobatico;

b) del volo a vela non acrobatico;

c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela;

d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore;

e) del volo con aeromobili ad ala rotante;

f) del paracadutismo;

g) del pallone libero o dirigibile;

h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici;

i) del volo da diporto o sportivo privo di motore;

j) dell'aeromodellismo.

Tali attività vengono definite successivamente con la parola "specialità" unita alla relativa specificazione.

In particolare, l'Aero Club locale deve perseguire, nel quadro delle attività di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventù.

Inoltre l'Aero Club locale promuove e incoraggia ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore.

Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorità locali nello studio o nella risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque, al fine di sviluppare le attività aeronautiche in ogni loro aspetto.

L'Aero Club locale può svolgere attività a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia.

L'Aero Club locale può svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attività connessa o finalizzata agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata.

L'Aero Club locale è Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non può prevedere né effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attività commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilità separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attività statutaria.

L'Aero Club locale è soggetto di diritto privato. Gli Aero Club locali possono assumere la forma di Associazione, di Società a responsabilità limitata (s.r.l.) o di Società Cooperativa a responsabilità limitata (S.c.ar.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilità delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonché l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Società analoghe in caso di scioglimento.

Il contributo associativo, annualmente versato dai soci, non è trasmissibile e non è rivalutabile.

Per ciascuna specialità, che abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validità e che abbia almeno un socio effettivamente praticante ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, può essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione di specialità.

I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle assemblee di cui al successivo articolo 9, un rappresentante di specialità, membro del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale ai sensi dell'art. 13, comma 1, n. 3 del presente statuto.

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

TITOLO II

SOCI

Art. 2.

Possono diventare soci dell'Aero Club locale:

a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validità:

1. - licenza di pilota di velivolo;

2. - licenza di pilota di elicottero;

3. - licenza di pilota di aliante;

4. - licenza di pilota di autogiro;

5. - licenza di pilota di dirigibile;

6. - licenza di pilota di pallone libero;

7. - licenza di paracadutista sportivo;

8. - attestato di idoneità al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo (VDS);

9. - attestato di aeromodellista;

10. - licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica;

11. - altri che l'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, su proposta del Consiglio Federale, deliberi di aggiungere;

b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera *a)*;

c) altre persone interessate alle attività istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica.

I soci delle categorie *a)* e *b)* devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club Locale.

È in facoltà dell'Aero Club locale conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonché di proporre al Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia la nomina a Presidente Onorario e Socio onorario dell'Aero Club locale.

I Soci d'Onore nominati dall'Aero Club d'Italia sono soci dell'Aero Club Locale con sede nella circoscrizione di loro residenza, con esonero dal pagamento del contributo associativo annuale.

Gli appartenenti alle Forze Armate, in possesso di titolo aeronautico, possono svolgere attività presso gli Aero Club locali anche se privi della qualifica di socio.

Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci dello stesso Aero Club locale.

Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale.

L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi per la quota di prima ammissione, se stabilita, e per il contributo associativo annuo. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.

Art. 3.

Le misure delle quote di prima ammissione per i nuovi soci e del contributo associativo annuo sono fissate dal Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale con cadenza annuale.

Speciali facilitazioni possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26° anno di età, per i soci che abbiano compiuto il 60° anno di età, per i soci con anzianità di iscrizione superiore ai venticinque anni, per i campioni di specialità nazionali od internazionali e per i disabili.

Il contributo associativo annuo deve essere versato entro il mese di gennaio di ogni anno.

Il mancato pagamento del contributo associativo annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualità di socio.

È facoltà del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.

Art. 4.

I soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Aero Club locale, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura.

Alle attività dell'Aero Club locale possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre associazioni federate o di enti aggregati all'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club locale, attraverso apposite convenzioni, può, anche indirettamente, intrattenere rapporti di collaborazione e scambio sia con altri Aero Club Federati o Enti Aggregati all'Aero Club d'Italia, sia con enti pubblici o privati interessati alle attività istituzionali dell'Aero Club locale.

Art. 5.

La qualità di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 4, per volontarie dimissioni, per radiazione.

La radiazione è pronunciata dalla Commissione Permanente di Disciplina dell'Aero Club locale. Il provvedimento di radiazione, passato in giudicato, comporta il divieto di associazione successiva presso altro Aero Club Federato, Ente aggregato e Associazione Benemerita dell'Aero Club d'Italia.

La radiazione può essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo.

Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina è ammesso ricorso rispettivamente, in relazione alla tipologia della fattispecie, al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi.

Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.

Art. 6.

Hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste dal successivo art. 22, i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianità di appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi.

I soci onorari nominati dall'Aero Club d'Italia possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Può, tuttavia, essere previsto, a carico dell'Aero Club locale, un rimborso per le spese documentate effettivamente sostenute da parte del Presidente e dei componenti degli Organi dell'Aero Club locale per l'esercizio del loro mandato.

I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club locale o, comunque, siano da esso a qualunque titolo remunerati, ad eccezione del mero rimborso spese, non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.

TITOLO III

ORGANI DELL'AERO CLUB LOCALE

Capo I

GENERALITÀ

Art. 7.

Gli Organi dell'Aero Club locale sono:

l'Assemblea;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente;

la Commissione Permanente di Disciplina;

il Collegio dei Revisori dei Conti.

Capo II

ASSEMBLEA

Art. 8.

L'Assemblea è l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club locale.

Compongono l'Assemblea ed hanno in essa diritto di intervento e di voto:

il Presidente dell'Aero Club locale, che la presiede;

i membri del Consiglio Direttivo;

tutti i soci, salve le limitazioni di cui al precedente art. 6.

Ogni socio può esprimere un solo voto.

L'Assemblea è sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e può essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.

Art. 9.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Aero Club locale.

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria:

a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione concernente le attività svolte nell'anno precedente;

b) entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo;

c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo;

d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente dell'Aero Club locale, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti scelti tra i soci, muniti di adeguata qualificazione.

L'Assemblea è convocata in sessione straordinaria:

a) per deliberare lo scioglimento dell'Aero Club locale ai sensi del successivo art. 29;

b) per deliberare eventuali modifiche statutarie;

c) in tutti gli altri casi per cui non è prevista la sessione ordinaria.

Art. 10.

L'Assemblea è, altresì, convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o, su richiesta motivata e corredata da ordine del giorno, da almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art. 11.

La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e con invito spedito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza.

L'avviso e l'invito devono indicare il tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione.

La riunione in seconda convocazione non può avere luogo prima che siano trascorse 24 ore e non oltre trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione.

Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 12.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con almeno la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto.

Salvo che sia diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

Per le elezioni degli organi di cui all'art. 9, lettera *d)*, le votazioni avvengono mediante scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.

Capo III

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13.

Il Consiglio Direttivo dell'Aero Club è composto:

1. dal Presidente dell'Aero Club locale che lo presiede e lo convoca;

2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente;

3. da un Consigliere per ognuna delle specialità, effettivamente praticate, previste dall'art. 1 del presente statuto.

I Consiglieri di cui al precedente n. 3 vengono eletti ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 del presente statuto e sulla base delle norme regolamentari specifiche emanate dall'Aero Club d'Italia.

Si verifica la decadenza del Consigliere di Specialità al verificarsi della mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Statuto.

I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti.

Il Consigliere di una nuova sezione di specialità, eletto nel quadriennio in corso, termina il proprio mandato allo scadere del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purché entro il territorio provinciale ove ha sede l'Aero Club locale.

Esso deve essere convocato per iscritto, anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, almeno 48 ore prima del giorno fissato per la riunione, indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno.

Art. 14.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di esecuzione dell'Assemblea e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea.

Predispone i bilanci preventivi e consuntivi.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Capo IV

PRESIDENTE

Art. 15.

Il Presidente dell'Aero Club locale è eletto dall'Assemblea dell'Aero Club stesso fra i soci che siano titolari di tessera FAI in corso di validità o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio.

Il Presidente dura in carica 4 anni.

Il Presidente è eleggibile per non più di tre mandati consecutivi.

Art. 16.

Il Presidente dell'Aero Club locale ha la legale rappresentanza dell'Aero Club stesso.

Il Presidente sovrintende all'attività dell'Aero Club locale, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fis-

sa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali.

Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attività dell'Aero Club locale.

Il Presidente è competente a deliberare, in caso di indifferibilità ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente può delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione.

Il Presidente può delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.

Capo V

COMMISSIONE PERMANENTE DI DISCIPLINA

Art. 17.

La Commissione Permanente di Disciplina è composta dal Presidente dell'Aero Club locale, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere più anziano di età.

Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i soci si prescrivono al termine del quarto anno successivo a quello in cui è stato posto in essere l'ultimo atto integrante le infrazioni stesse.

Il Presidente dell'Aero Club locale contesta, dalla conoscenza del fatto, gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione può comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia:

a) compiuto atti disonorevoli;

b) mancato ai doveri sociali;

c) compiuto atti di indisciplina di volo;

d) compiuto violazioni sportive;

e) danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Aero Club Locale;

f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attività sociali.

La Commissione, se riconosce la responsabilità del socio, infligge le seguenti sanzioni:

1. il rimprovero scritto;
2. la sospensione fino ad un anno;
3. la radiazione.

Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'azione disciplinare nei confronti del Presidente dell'Aero Club locale può essere promossa solo da parte del Consiglio Direttivo con decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri.

In tal caso i motivi dell'incolpazione saranno trasmessi al Presidente dell'Aero Club d'Italia che li sottoporrà, rispettivamente, agli organi della Giustizia Federale o al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

Le decisioni sono ricorribili davanti al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di violazioni di carattere sociale, e davanti agli organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di altri illeciti, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento.

Qualora l'azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di un altro membro della Commissione Permanente di Disciplina, diverso dal Presidente dell'Aero Club locale, nella Commissione medesima, in sostituzione del componente incolpato, subentrerà il secondo consigliere più anziano di età.

Art. 18.

Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina è ammesso ricorso, rispettivamente al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, in relazione alla tipologia della fattispecie, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare.

Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club federati, di Enti aggregati e di Associazioni benemerite.

La decisione del Collegio dei Probiviri e degli Organi di Giustizia Federale è provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.

Capo VI

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 19.

Il controllo dell'amministrazione dell'Aero Club locale è affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea dello stesso Aero Club locale, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio.

Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.

I Revisori esaminano i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese e la contabilità, presentando le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea.

I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell'Aero Club Locale.

I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Capo VII

SOSTITUZIONE NEGLI ORGANI COLLEGIALI DECADENZE E DIMISSIONI - CAUSE DI INELEGGIBILITÀ

Art. 20.

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, fino alla metà dei componenti di qualunque organo collegiale, si provvede alla loro sostituzione, alla prima assemblea utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi membri, i quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di appartenenza.

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, della maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso.

La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club locale.

L'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi è fissata in prima convocazione non più tardi di novanta giorni dalla decadenza.

La mancata convocazione dell'Assemblea entro tale termine comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo.

In tal caso l'Aero Club d'Italia provvederà a nominare un commissario straordinario per la convocazione dell'Assemblea dell'Aero Club locale.

La decadenza, per qualsiasi causa, di un organo dell'Aero Club locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi.

In tal caso, si provvede al rinnovo, fino alla naturale scadenza dell'organo decaduto.

Art. 21.

In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club Locale si verifica l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo.

In tal caso il Consiglio Direttivo ed il Presidente, se dimissionario, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'elezione dei nuovi organi da parte dell'Assemblea dell'Aero Club locale, che deve essere indetta con avviso di convocazione inviato entro quindici giorni dalla data della cessazione.

In caso di morte del Presidente, assume le funzioni per il disbrigo degli affari correnti il Vice Presidente o in mancanza il consigliere più anziano di nomina ed, in caso di parità, il più anziano di età.

La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro quarantacinque giorni dalla cessazione dalla carica.

Art. 22.

Alle cariche elettive possono accedere solo i soci dell'Aero Club locale.

Non possono ricoprire cariche elettive:

1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni;

2) coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi; a tal fine, l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato è equiparata alla condanna;

3) coloro che siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi;

4) coloro che comunque siano interessati in attività privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club federati, Enti Aggregati e le Associazioni benemerite.

L'appartenenza a un organo dell'Aero Club d'Italia o alle STS è incompatibile con qualunque carica elettiva nell'ambito dell'Aero Club federato.

In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per i quali si determinasse tale incompatibilità, decadranno automaticamente dalla carica periferica già rivestita.

Qualunque carica elettiva presso un Aero Club federato è incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club federato.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE

Art. 23.

Il Patrimonio dell'Aero Club Locale è costituito:

a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprietà dell'Aero Club locale;

b) dai beni mobili ed immobili dei quali l'Aero Club locale divenisse a qualsiasi titolo proprietario.

Gli Aero Club locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.

Art. 24.

Le entrate dell'Aero Club locale sono costituite :

a) dalle rendite patrimoniali;

b) dalle quote di ammissione per i nuovi soci, dai contributi associativi annuali, da ogni altro contributo ordinario e/o straordinario dei soci;

c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati;

d) da proventi derivanti dall'attività istituzionale e da altre attività consentite;

e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall'Aero Club locale in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e conservato il rendiconto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460;

f) da eventuali contributi dell'Aero Club d'Italia e di altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.

Art. 25.

I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o più Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza.

I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato.

Art. 26.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed il conto consuntivo entro il 31 marzo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea.

Ai bilanci ed ai conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicità tra i soci e gli aventi diritto.

Essi sono inviati all'Aero Club d'Italia entro venti giorni dalla data di approvazione.

Art. 27.

Presso l'Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto ed in ogni caso:

a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea;

b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo;

c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti;

d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina;

e) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente e che può anche essere tenuto in formato elettronico, ma stampabile a semplice richiesta e, comunque, almeno annualmente entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo.

I suddetti libri devono essere tenuti in conformità alla normativa vigente.

TITOLO V

ATTIVITÀ SPORTIVA

Art. 28.

L'attività sportiva è definita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia.

Ogni anno, entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club locale sottopone allo stesso Aero Club d'Italia le proposte concernenti l'attività sportiva, per il loro coordinamento nel quadro dell'attività sportiva nazionale.

Il Presidente dell'Aero Club locale propone all'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i nominativi dei Giudici Sportivi.

TITOLO VI

SCIOGLIMENTO DELL'AERO CLUB LOCALE

Art. 29.

Lo scioglimento dell'Aero Club locale può essere deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o dei due terzi dei soci riuniti in Assemblea.

In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Associazione, dalle analoghe finalità, cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilità.

I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.

Art. 30.

Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, o a richiesta della metà più uno dei soci dell'Aero Club Federato aventi diritto al voto, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia può sfiduciare gli Organi di tale Aero Club Federato e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti.

Il Commissario resta in carica per sei mesi con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per provvedere alla ricostituzione degli organi disciolti. Tale termine può essere prorogato, in caso di necessità, dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia secondo le esigenze.

TITOLO VII

SCISSIONE DI UN AERO CLUB LOCALE

Art. 31.

In caso di scissione di un Aero Club locale plurispecialistico in più Aero Club locali, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, se richiesto da una o più parti, nomina un Commissario ad acta che dirime le controversie relative all'assegnazione dell'attivo e del passivo del patrimonio sociale.

Il Commissario procede alla formazione di una situazione patrimoniale alla data della scissione ed assegna i beni costituenti l'attivo patrimoniale ed i debiti costituenti il passivo, tenendo conto della loro destinazione d'uso, del numero dei soci praticanti le singole specialità e dell'ammontare delle quote sociali pagate dalle varie categorie di soci nel decennio precedente la scissione.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 32.

Gli Aero Club locali, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianità di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea.

Il presente statuto tipo dovrà essere adottato dagli Aero Club Federati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Gli organi degli Aero Club locali, eletti in forza dello statuto previgente restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato.

Le modifiche statutarie, se dovute all'adeguamento allo "statuto tipo" approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti autorità, debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club locale in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

La legge 29 maggio 1954, n. 340 (Riordinamento dell'Aero Club d'Italia), è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 giugno 1954, n. 145.

— Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214. S.O.:

"Art. 17 *(Regolamenti)*. – 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-*ter*. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.".

— Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 maggio 1997, n. 113. S.O.

"Art. 17 *(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo)*. – 25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via obbligatoria:

a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo *17* della *legge 23 agosto 1988, n. 400*, nonché per l'emanazione di testi unici;

b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica;

c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.".

Il decreto legislativo. 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1999, n. 176.

— Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63. S.O.:

"Art. 11. – 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o più decreti legislativi diretti a:

a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonché di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo;

b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le società per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale;

c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonché gli organismi operanti nel settore stesso.

2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

4. Anche al fine di conformare le disposizioni del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti princìpi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai princìpi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo *2* della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilità di direzione politica e compiti e responsabilità di direzione delle amministrazioni, nonché, ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo *2, commi 4 e 5*, del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*;

b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera *a)*, l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica;

c) semplificare e rendere più spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui è conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;

d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo *15* del *decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502*, e successive modificazioni, e stabiliscano altresì una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attività professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca;

e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore;

f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo *1-bis* della *legge 5 agosto 1978, n. 468*, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che può richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;

g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera *a)*, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorché concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti;

h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro;

i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalità di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonché l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalità di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica.

4-*bis*. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

5. Il termine di cui all'articolo *2, comma 48*, della *legge 28 dicembre 1995, n. 549*, è riaperto fino al 31 luglio 1997.

6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo *2, comma 1*, della *legge 23 ottobre 1992, n. 421*: alla lettera *e)* le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera *i)* le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera *h)* la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera *q)* è abrogata; alla lettera *t)* dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,».

7. Sono abrogati gli articoli *38* e *39* del *decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29*. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato già pubblicato il bando di concorso."

– Si riporta il testo dell'articolo 18 decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano -

C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176:

"Art. 18. *(Disposizioni transitorie)*. – 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto è approvato lo statuto del C.O.N.I., ai sensi dell'articolo 2, comma 2.

2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o più commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I.

4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della Giunta nazionale ed alla nomina del presidente del C.O.N.I., le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni successivi.

5. Il Ministro per i beni e le attività culturali può provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4.

6. Nulla è innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno.

7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del *decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157*.".

— Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge n. 59 del 1997:

"Art. 14. *(Disposizioni finali)*. – 1. Le disposizioni della legge 15 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare applicazione in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.".

Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1999, n. 268.

— Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, lettera *a)*, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 2006, n. 114:

"19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del *decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300*, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo è modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attività culturali;" .

Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2012, n. 156, S.O.

— Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 26 bis, :in vigore dal 15 agosto 2012, del citato decreto-legge n. 95 del 2012:

"26-*bis*. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal *decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242*, come modificato dal *decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15*, nonché ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario è prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.".

Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004 (Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 11 gennaio 2005, n. 7.

Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188 (Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 12 novembre 2010, n. 265.

— Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 2010:

"Art. 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'*articolo 2, comma 634, lettera* h)*, della legge 24 dicembre 2007, n. 244*, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche allo statuto dell'Aero Club d'Italia, approvato con *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004*, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) riduzione dei membri componenti il Consiglio federale a cinque unità in conformità alla normativa vigente;

b) soppressione del membro supplente del collegio dei revisori dei conti;

c) previsione della possibilità del rinnovo del mandato del Presidente dell'ente per due mandati consecutivi dopo il primo;

d) trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente dal Ministero per i beni e le attività culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del *decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 17 luglio 2006, n. 233*, sono state trasferite le competenze in materia di sport.".

13G00096

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 14 maggio 2013.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale concernente il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Visto l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento;

Visto l'articolo 14, comma 29, del citato decreto legge n. 201 del 2011, il quale dispone che i comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere, con regolamento, l'applicazione, in luogo del tributo, di una tariffa avente natura corrispettiva;

Visto l'articolo 14, comma 13, del decreto legge n. 201 del 2011, che prevede l'applicazione di una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni;

Visto l'articolo 14, comma 35, secondo periodo, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che il versamento del tributo di cui al comma 1, della tariffa di cui al comma 29 nonché della maggiorazione di cui al comma 13 è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili;

Visto l'articolo 14, comma 35, terzo periodo, del decreto legge n. 201 del 2011, il quale stabilisce che con uno o più decreti del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di versamento del tributo di cui al comma 1, della tariffa di cui al comma 29 della maggiorazione di cui al comma 13, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

Visto il decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, che dispone, per l'anno 2013, la proroga del termine di versamento della prima rata a luglio;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, il quale, alla lettera *a)*, dispone che la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legge n. 35 del 2013 il quale alla lettera *c)* dispone che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato è riservata allo Stato ed è versata in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale di cui al comma 35 dell'articolo 14 del decreto legge n. 201 del 2011;

Visto l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che in materia di ravvedimento stabilisce che il pagamento delle sanzioni deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo e della maggiorazione o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno;

Visto il Regolamento recante norme sui servizi di BancoPosta approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione del modello di bollettino di conto corrente postale

1. Sono approvati i modelli di bollettino di conto corrente postale, allegati al presente decreto (Allegati 2 e 3), predisposti secondo le caratteristiche tecniche rese note sulla *Gazzetta Ufficiale* - Foglio Inserzioni - n. 115 del 19 maggio 2001, che possono essere utilizzati, a decorrere dal 1° luglio 2013 per il versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi - di seguito denominato tributo - della tariffa avente natura corrispettiva - di seguito denominata tariffa - e della maggiorazione prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni - di seguito denominata maggiorazione.

2. Il contribuente può effettuare il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione presso gli uffici postali ovvero tramite servizio telematico gestito da PosteItalianeS.p.A.; in tale ultimo caso il contribuente riceve la conferma dell'avvenuta operazione con le modalità previste per il Servizio di collegamento telematico. Unitamente alla conferma di avvenuta operazione, il contribuente riceve l'immagine virtuale del bollettino conforme al modello di cui al comma 1 ovvero una comunicazione in formato testo contenente tutti i dati identificativi del bollettino e del bollo virtuale di accettazione. L'immagine virtuale del bollettino o la comunicazione in formato testo costituisce la prova del pagamento e del giorno in cui esso è stato eseguito.

Art. 2.

Numero e intestazione del conto corrente postale

1. Il modello di bollettino di conto corrente postale riporta obbligatoriamente il seguente numero di conto corrente: 1011136627, valido indistintamente per tutti i comuni del territorio nazionale. Su tale conto corrente non è ammessa l'effettuazione di versamenti tramite bonifico.

2. Il conto corrente postale per il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione è obbligatoriamente intestato a "PAGAMENTO TARES".

Art. 3.

Riversamento delle somme riscosse e trasmissione dei dati di versamento

1. La società Poste Italiane S.p.A. riversa sulla contabilità speciale n. 1777 "Agenzia delle Entrate - Fondi della riscossione", aperta presso la Banca d'Italia, le somme incassate tramite i bollettini di cui al presente decreto e trasmette alla Struttura di Gestione, di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i corrispondenti dati analitici indicati nei bollettini medesimi, con la tempistica e le modalità tecniche previste, per i versamenti unitari, dal citato decreto legislativo n. 241 del 1997 e dai relativi provvedimenti attuativi.

2. I dati trasmessi, secondo quanto previsto dal comma 1, devono comprendere il codice fiscale del soggetto che ha eseguito il versamento, il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte in relazione ai quali sono dovuti il tributo, la tariffa e la maggiorazione, nonché le informazioni e gli importi relativi.

3. La Struttura di Gestione di cui al comma 1, sulla base dei dati rendicontati da Poste Italiane S.p.A., accredita agli enti destinatari le somme spettanti. Il tributo e la maggiorazione sono accreditati ai comuni, mentre la tariffa è accreditata al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per il solo anno 2013, la maggiorazione è riservata allo Stato e, ove deliberato dal comune, il tributo può essere accreditato al soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. La Struttura di Gestione di cui al comma 1 trasmette ai comuni, con cadenza settimanale, attraverso il canale telematico Siatel v2.0 - PuntoFisco, appositi flussi informativi contenenti i dati analitici dei versamenti eseguiti dai contribuenti e gli estremi delle operazioni di accreditamento del gettito spettante ai comuni e, nel caso della tariffa, al soggetto affidatario. Attraverso il citato canale telematico Siatel v2.0 - PuntoFisco, i comuni indicano altresì alla Struttura di Gestione il codice IBAN e l'intestazione dei conti sui quali accreditare le somme di cui al presente decreto.

4. In ogni caso, la società Poste Italiane S.p.A. conserva le immagini dei bollettini di versamento su appositi strumenti di archiviazione.

Art. 4.

Termini di versamento

1. Il versamento del tributo, della tariffa e della maggiorazione per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, ferma restando la facoltà del comune di variare la scadenza e il numero delle rate di versamento. I contribuenti effettuano il pagamento a partire dal 1° giorno ed entro il 16° giorno di ciascun mese di scadenza delle rate. È consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

2. Per l'anno 2013, i modelli di bollettino di conto corrente dei cui all'articolo 1, comma 1, del presente decreto devono essere obbligatoriamente utilizzati per il versamento della maggiorazione standard e dell'ultima rata del tributo.

Art. 5.

Semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

1. Il comune, o il soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, può inviare ai soggetti interessati i bollettini di conto corrente postale, prestampando gli importi del tributo, della tariffa e della maggiorazione predeterminati negli spazi appositamente previsti,sia nel corpo del bollettino che nella zona di lettura ottica, aggiungendo anche i dati identificativi del versante nonché il codice catastale del comune ove sono situati i locali e le aree scoperte in relazione ai quali sono dovuti il tributo, la tariffa e la maggiorazione, secondo quanto descritto nel successivo Allegato 1.

2. La stampa del bollettino da parte di soggetti terzi rispetto a Poste Italiane S.p.A., deve essere preventivamente autorizzata da Poste Italiane S.p.A. secondo le specifiche del servizio "stampa in proprio" il cui disciplinare è disponibile sul sito www.poste.it.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 maggio 2013

Il direttore generale delle finanze: LAPECORELLA
Il direttore dell'agenzia delle entrate: BEFERA

ALLEGATO 1

1. Il bollettino da utilizzare, di seguito allegato (Allegato 2), è caratterizzato da una specifica codeline (zona riservata alla lettura ottica posta nella parte inferiore del bollettino e composta da quattro campi numerici delimitati da caratteri speciali) come di seguito descritto:
   1.1. tipo documento: composto da tre caratteri numerici da impostare con il valore 896;
   1.2. numero di conto corrente: composto da dodici caratteri numerici da impostare con 1011136627;
   1.3. importo in euro: composto da 11 caratteri (otto cifre per la parte intera dell'importo, un carattere separatore da impostare con il simbolo +, due cifre per la parte decimale) da impostare con l'importo totale del bollettino
   1.4. Codice Cliente (anche detto quarto campo): composto da 18 caratteri numerici da impostare, rispettando i criteri di univocità del dato, come di seguito descritto:
      - primo byte: ultima cifra dell'anno di riferimento del tributo (3=2013, 4=2014, ecc);
      - dal secondo al terzo byte: decodifica del primo carattere del codice catastale del comune (A=01, B=02, ecc);
      - dal quarto al sesto byte: tre caratteri numerici del codice catastale;
      - dal settimo al sedicesimo byte: libero a discrezione del Comune con l'obbligo di univocità del valore nell'ambito dell'anno;
      - dal diciassettesimo al diciottesimo byte: controcodice pari al resto della divisione dei primi 16 caratteri per 93.

2. Il bollettino riferito all'Allegato 3 del presente decreto sarà reso disponibile presso tutti gli Uffici Postali per i contribuenti che non abbiamo ricevuto dal Comune la comunicazione di pagamento con allegato/i il/i bollettino/i precompilato/i o nei casi di smarrimento dello/degli stesso/i.

ALLEGATO 2

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. 1011136627 di Euro XX.XXX.XXX,00

INTESTATO A
PAGAMENTO TARES

Codice Catastale
XXXX
Codice Fiscale
XXXXXXXXXXXXXXXX
Nome e Cognome/Ragione Sociale
XXXXX XXXXX
data di nascita XX/XX/XXXX sesso (M o F) X
Comune di nascita XXXXXXXXXX Prov. Nasc. XX
Unica soluzione Rateale Rata X di X

Ravv.	Immobili n.	Tributi	Anno di riferim.	Importi
	XXX	Maggiorazione	XX	X.XXX.XXX,00
	XXX	Tributo	XX	X.XXX.XXX,00
	XXX	Tariffa	XX	X.XXX.XXX,00

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

€ sul C/C n. 1011136627 di Euro XX.XXX.XXX,00

TD 896
INTESTATO A
PAGAMENTO TARES

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Codice Catastale XXXX
Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX
Nome e Cognome/Ragione Sociale XXXXX XXXXX
data di nascita XX/XX/XXXX sesso (M o F) X
Comune di nascita XXXXXXXXXX Prov. Nasc. XX
Unica soluzione Rateale Rata X di X

Ravv.	Immobili n.	Tributi	Anno di riferim.	Importi
	XXX	Maggiorazione	XX	X.XXX.XXX,00
	XXX	Tributo	XX	X.XXX.XXX,00
	XXX	Tariffa	XX	X.XXX.XXX,00

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BOLLO DELL'UFFICIO POSTALE
IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE!
codice cliente importo in euro numero conto td

<XXXXXXXXXXXXXXXXXX> XXXXXXXX+00> 001011136627< 896>

FAC SIMILE

ALLEGATO 3

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento BancoPosta

€ sul C/C n. 1011136627 di Euro ,00

IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A: PAGAMENTO TARES

Codice Fiscale

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Codice Catastale (1)

data di nascita

sesso (M o F)

Comune di nascita

Prov. Nasc.

Unica soluzione (2)

Rateale (3) Rata di

Ravv. (4)

Immobili n. (5)

Tributi

Anno di riferim. (6)

Importi

Maggiorazione ,00

Tributo ,00

Tariffa ,00

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito BancoPosta

€ sul C/C n. 1011136627 di Euro ,00

TD 451 IMPORTO IN LETTERE

INTESTATO A: PAGAMENTO TARES

Codice Fiscale

Nome e Cognome/Ragione Sociale

Codice Catastale (1)

data di nascita

sesso (M o F)

Comune di nascita

Prov. Nasc.

Unica soluzione (2)

Rateale (3) Rata di

Ravv. (4)

Immobili n. (5)

Tributi

Anno di riferim. (6)

Importi

Maggiorazione ,00

Tributo ,00

Tariffa ,00

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE

001011136627< 451>

AVVERTENZE

Il bollettino deve essere compilato in ogni sua parte (con inchiostro nero o blu) e non deve recare abrasioni, correzioni o cancellature.
Le informazioni richieste vanno riportate in modo identico in ciascuna delle parti di cui si compone il bollettino.

MODALITÀ DI COMPILAZIONE

1) "Codice Catastale" indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, costituito da quattro caratteri (es. Comune di Roma, H501)
2) "Unica soluzione" barrare se il pagamento si riferisce al versamento dei tributi in unica soluzione.
3) "Rateale" indicare il numero della rata alla quale si riferisce il pagamento ed il numero totale di rate in cui è suddiviso il tributo.
4) "Ravv." barrare la casella se il pagamento si riferisce al ravvedimento.
5) "Immobili n." indicare il numero dei locali e/o delle aree scoperte soggetti al pagamento.
6) "Anno di riferim." deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrato lo spazio "Ravv." indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuta essere versata.

13A04294

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Lestra».

IL DIRETTORE GENERALE

PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 13 novembre 2012 dall'impresa Cheminova Agro Italia, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti 32/28, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato LESTRA, contenete la sostanza attiva tribenuron metile, uguale al prodotto di riferimento denominato Nuance registrato al n.14434 con D. D. in data 26 luglio 2011, dell'Impresa medesima;

Rilevato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Nuance registrato al n.14434;

Visto il decreto del 7 marzo 2006 di inclusione della sostanza attiva tribenuron, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 194 fino al 28 febbraio 2016 in attuazione della direttiva 2005/54/EC della Commissione del 19 settembre 2005;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto di riferimento è stato valutato secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 sulla base di un fascicolo conforme all'Allegato III;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione al 28 febbraio 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 28 febbraio 2016, l'impresa Cheminova Agro Italia, con sede legale in Bergamo, via F.lli Bronzetti 32/28, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato LESTRA con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 10 – 20 – 50 – 100 - 250.

Il prodotto è importato in confezioni pronte dagli stabilimenti delle Imprese estere:

Cheminova India Ltd – Estate, Panoli – 394116 Ta- Ankleshawar, Gujarat, India;

Schirm GmbH – Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lubecca (Germania).

Il prodotto suddetto è registrato al n.15662.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

LESTRA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo
Granuli idrodispersibili

LESTRA Registrazione Ministero della Salute n.   del

COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
Tribenuron metile puro g 75
Coformulanti q. b. a g 100
Contiene tribenuron metile: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

Stabilimenti di produzione:
CHEMINOVA INDIA Ltd
Estate, Panoli - 394116 Ta-Ankleshawar, Gujrat (India)
SCHIRM GMBH
Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lubecca (Germania)

Contenuto netto: g 10-20-50-100-250 **PARTITA N.**

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade. Per proteggere le piante acquatiche rispettare una fascia di sicurezza vegetata non trattata di 5 metri da corpi idrici superficiali.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: non sono noti casi di intossicazione nell'uomo. Non si conosce la sintomatologia dell'intossicazione sperimentale. Irritazione oculare e cutanea.
Terapia: sintomatica
AVVERTENZA: consultare un Centro Antiveleni

CARATTERISTICHE
LESTRA è un erbicida sistemico di post-emergenza. Viene rapidamente assorbito da foglie e radici e traslocato agli apici vegetativi delle piante trattate; subito dopo l'assorbimento, LESTRA blocca la crescita delle malerbe sensibili con sintomi visibili (ingiallimento, necrosi e successiva morte) che possono manifestarsi da 1 a 3 settimane dall'applicazione. Condizioni di caldo e umido dopo il trattamento favoriscono la velocità d'azione.

EPOCA DI IMPIEGO
Il prodotto si impiega in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo contro infestanti a foglia larga.

DOSI D'IMPIEGO: 10-15 g/ha da distribuire con 200-400 litri d'acqua dallo stadio di tre foglie fino a quello di botticella delle colture. È attivo su: Aneto (*Anethum gravelescens*), Coriandolo (*Bifora radians*), Borsa del pastore (*Capsella bursa pastoris*), Ruchetta (*Diplotaxis spp.*), Camomilla (*Matricaria chamomilla*), Miagra (*Myagrum perfoliatum*), Acetosella (*Oxalis cernua*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Correggiola (*Polygonum aviculare*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Rapistro (*Rapistrum rugosum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*).
Per il controllo di Fiordaliso (*Centaurea cyanus*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Geranio (*Geranium dissectum*), Falsa ortica (*Lamium purpureum*), Ranuncoli (*Ranunculus* spp.), Romice (*Rumex* spp.), Pettine di Venere (*Scandix pecten veneris*), Veronica (*Veronica persica*), Veccia (*Vicia* spp.), Viola (*Viola tricolor*), si consiglia la dose di 15 g/ha con l'aggiunta di bagnante allo 0,1%.
In caso di forti infestazioni di Crisantemo delle messi (*Chrisanthemum segetum*) e Ravanello selvatico (*Raphanus raphanistrum*) applicare LESTRA alla dose di 20 g/ha con Bagnante allo 0,1%.

AVVERTENZE AGRONOMICHE
Il prodotto contiene principi attivi inibitori dell'enzima ALS. Allo scopo di evitare o ritardare la comparsa e la diffusione di malerbe resistenti, si consiglia di alternare o miscelare a questo erbicida prodotti aventi un differente meccanismo d'azione e adottare idonee pratiche agronomiche, quali ad esempio la rotazione colturale e la falsa semina.

PREPARAZIONE DELLA POLTIGLIA
LESTRA, alla dose stabilita, deve essere disciolto nel serbatolo dell'irroratore riempito circa ad un quarto, mantenendo l'agitatore in movimento; portare a volume il serbatoio ed eseguire il trattamento tenendo in funzione l'agitatore, anche durante eventuali fermate, con irroratore chiuso. La sospensione deve essere preparata poco prima del suo impiego in campo.

AVVERTENZE
- Nell'esecuzione del trattamento evitare sovrapposizioni e chiudere l'irroratore durante le fermate ed i cambiamenti di direzione.
- Non applicare il prodotto su colture sofferenti a seguito di andamento climatico avverso, carenze nutrizionali, attacchi di parassiti, asfissia radicale.
- Subito dopo il trattamento è importante eliminare ogni traccia di prodotto dal serbatoio e dalla pompa, operando come segue:

a) Svuotare il serbatolo; risciacquare serbatoio, pompa e barre con acqua pulita e svuotare nuovamente.
b) Riempire il serbatoio con acqua pulita; addizionare ammoniaca (una soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%) nella misura di 0,5 litri/hl di acqua. Risciacquare internamente pompa e barre mantenendo l'agitatore in funzione per 10 minuti; svuotare ancora.
c) Ripetere il lavaggio con ammoniaca come descritto al punto b).
d) Rimuovere le tracce di ammoniaca risciacquando completamente serbatoio, pompa e barre con abbondante acqua pulita.
e) Filtri e ugelli devono essere rimossi e puliti separatamente con soluzione di ammoniaca per uso domestico al 6%.

- Dopo un trattamento con LESTRA si sconsiglia la trasemina di leguminose foraggere.

COMPATIBILITÀ
LESTRA è compatibile con prodotti a base di carfentrazone etile, fluroxipyr, fenoxaprop-p-etile e con clodinafop-propargil. In caso di miscela versare nella botte prima LESTRA e successivamente gli altri formulati.
AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione, informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ
Il prodotto può risultare fitotossico per le colture non indicate in etichetta.

INTERVALLO DI SICUREZZA: non trattare dopo la fase di foglia bandiera non avvolta al culmo, ligula appena visibile.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

NON APPLICARE CON MEZZI AEREI

PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO

NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA

OPERARE IN ASSENZA DI VENTO

DA NON VENDERSI SFUSO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 DIC. 2012

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

LESTRA

Erbicida selettivo per il diserbo in post-emergenza del frumento tenero e duro e dell'orzo
Granuli idrodispersibili

LESTRA Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE

100 grammi di prodotto contengono:

Tribenuron metile puro g 75

Coformulanti q. b. a g 100

Contiene tribenuron metile: può provocare una reazione allergica

CHEMINOVA AGRO ITALIA Srl
Via Bronzetti, 32/28 - 24124 Bergamo
Tel. 03519904468

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

Contenuto netto: **g 10-20- 50-100** PARTITA N.

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi o da bevande. Non mangiare, né bere, nè fumare durante l'impiego. Non gettare i residui nelle fognature. Questo materiale e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

CHEMINOVA INDIA Ltd – Estate, Panoli - 394116 Ta-Ankleshawar, Gujrat (India)

SCHIRM GMBH - Mecklenburger Strasse 229, D-23568 Lubecca (Germania)

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI

IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta autorizzata con decreto dirigenziale del 20 DIC. 2012

13A04153

DECRETO 20 dicembre 2012.

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Maxiram WG Green».

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari";

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 80 concernente "misure transitorie";

Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011, di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;

Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Vista la domanda presentata in data 8 novembre 2012 dall'impresa Manica SpA con sede legale in Rovereto (TN), via dell'Adige, 4, intesa ad ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato MAXIRAM WG GREEN contenente la sostanza attiva rame da ossicloruro, uguale al prodotto di riferimento denominato Ossiclor 35 WG registrato al n.12759 con D.D. in data 8 luglio 2005, modificato successivamente con decreti di cui l'ultimo in data 14 agosto 2012, dell'Impresa medesima;

Considerato che la verifica tecnico-amministrativa dell'ufficio ha accertato la sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 10 del citato Decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 e in particolare che

il prodotto è uguale al citato prodotto di riferimento Ossiclor 35 WG registrato al n.12759;

Rilevato pertanto che non è richiesto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/37/CE relativa all'iscrizione della sostanza attiva rame nell'Allegato I del decreto legislativo 194/95;

Considerato che la direttiva 91/414/CEE è stata sostituita dal Reg. CE n. 1107/2009 e che pertanto la sostanza attiva in questione ora è considerata approvata ai sensi del suddetto Regolamento e riportata nell'Allegato al Regolamento UE n. 540/2011;

Considerato che per il prodotto fitosanitario l'Impresa ha ottemperato alle prescrizioni previste dall'art. 2, comma 2 del sopra citato decreto di recepimento per la sostanza attiva in questione;

Considerato altresì che il prodotto dovrà essere rivalutato secondo i principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione, e all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui ai regolamenti (UE) n. 544/2011 e 545/2011 ed all'Allegato III del decreto legislativo 194/95;

Ritenuto di limitare la validità dell'autorizzazione del prodotto in questione al 30 novembre 2016, data di scadenza assegnata al prodotto di riferimento, fatti salvi gli adempimenti e gli adeguamenti in applicazione dei principi uniformi di cui al regolamento (UE) 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, al regolamento (UE) di attuazione n. 546/2011 della Commissione;

Considerato altresì che per il prodotto fitosanitario di riferimento è stato già presentato un fascicolo conforme ai requisiti di cui al regolamento (UE) n. 545/2011, nonché ai sensi dell'art. 3 del citato decreto ministeriale del 15 settembre 2009, entro i termini prescritti da quest'ultimo;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 novembre 2016, l'Impresa Manica SpA con sede legale in Rovereto (TN), via dell'Adige, 4, è autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato MAXIRAM WG GREEN con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.

È fatto salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

Il prodotto è confezionato nelle taglie da g 100 – 200 – 250 – 500 – 700; kg 1 – 5 – 10 – 20 – 25 - 50.

Il prodotto è preparato presso lo stabilimento dell'Impresa:

Manica SpA – via dell'Adige, 4 – Rovereto (TN).

Il prodotto suddetto è registrato al n. 15663.

È approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sarà notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2012

Il direttore generale: BORRELLO

ALLEGATO

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

MAXIRAM WG GREEN

FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

MAXIRAM WG GREEN - Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE		
RAME metallico		g. 35
(sotto forma di ossicloruro di rame)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Partita n.

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (Trento)
Tel. 0464 433705

Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

Contenuto: 100-200-250-500-700 g 1-5-10-20-25-50 Kg

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamento **tossico** per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: **Conservare** fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né **fumare durante** l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'**ingestione consultare** immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. **Riferirsi alle istruzioni speciali/schede** informative in materia di sicurezza.

PRESCRIZIONI SUPPLEMENTARI: NON CONTAMINARE L'ACQUA CON IL PRODOTTO O IL SUO CONTENITORE. NON PULIRE IL MATERIALE D'APPLICAZIONE IN PROSSIMITÀ DELLE ACQUE DI SUPERFICIE. EVITARE LA CONTAMINAZIONE ATTRAVERSO I SISTEMI DI SCOLO DELLE ACQUE DALLE AZIENDE AGRICOLE E DALLE STRADE. DURANTE LA FASE DI MISCELAZIONE E CARICO DEL PRODOTTO UTILIZZARE OCCHIALI PROTETTIVI. NON RIENTRARE NELLE ZONE TRATTATE PRIMA DI 24 ORE DAL TRATTAMENTO. PER LAVORAZIONI AGRICOLE TRA LE 24 E LE 48 ORE DAL TRATTAMENTO, INDOSSARE INDUMENTI PROTETTIVI ATTI AD EVITARE IL CONTATTO CON LA PELLE. IMPEDIRE L'ACCESSO DEGLI ANIMALI DOMESTICI ALLE AREE TRATTATE PRIMA CHE SIA TRASCORSO IL TEMPO DI CARENZA.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO
Sintomi: denaturazione delle proteine con lesioni a livello delle mucose, danno epatico e renale e del SNC, emolisi. Vomito con emissione di materiale di colore verde, bruciori gastroesofagei, diarrea ematica, coliche addominali, ittero emolitico, insufficienza epatica e renale, convulsioni, collasso. Febbre da inalazione del metallo. Irritante cutaneo ed oculare.
Terapia: gastrolusi con soluzione latto-albuminosa, se cupremia elevata usare chelanti, penicillamina se la via orale è agibile oppure CaEDTA endovena e BAL intramuscolo; per il resto terapia sintomatica.
Avvertenza: Consultare un Centro Antiveleni.

CARATTERISTICHE
Il MAXIRAM WG GREEN è un fungicida che agisce per contatto e si impiega nella lotta preventiva contro un gran numero di parassiti fungini sensibili al rame. Grazie alla particolare formulazione in microgranuli idrodispersibili il MAXIRAM WG GREEN è dotato di elevata efficacia, adesività e persistenza di azione.

MODALITÀ, DOSI E CAMPI D'IMPIEGO
Il MAXIRAM WG GREEN è un fungicida ad azione polivalente che trova impiego nella difesa delle pomacee, drupacee, vite, actinidia, fruttiferi a guscio, agrumi, fragola, olivo, tabacco, oleaginose, colture orticole, floricole, forestali.

COLTURA	AVVERSITÀ	EPOCHE D'IMPIEGO	DOSI D'IMPIEGO
POMACEE (Melo, Pero, Cotogno)	*Ticchiolatura, Alternaria, Monilia e Septoria, Cancri rameali, Erwinia amilovora (colpo di fuoco)*	*-trattamenti autunnali* *-trattamenti di fine inverno* *-trattamenti pre-fiorali* *-trattamenti post-fiorali*	*900-1400 g/hl* *900-1400 g/hl* *300-400 g/hl* *300 g/hl*
DRUPACEE (Pesco, Albicocco, Susino, Ciliegio, Nespolo), MANDORLO - limitare i trattamenti al periodo autunno-inverno	Bolla, Corineo, Bozzacchioni, Batteriosi, Sclerotinia	-trattamenti autunnali -trattamenti di fine inverno	750-1250 g/hl 750-1250 g/hl
VITE	Peronospora, e azione collaterale contro Escoriosi, Black rot e Muffa grigia (Botrite)	-trattamenti pre-fiorali -trattamenti post-fiorali -trattamenti di "chiusura"	300-400 g/hl 350-500 g/hl 350-600 g/hl
OLIVO	Occhio di pavone (Cicloconio), Lebbra e Fumaggini	trattamenti di fine inverno e all'invaiatura	350-500 g/hl
ACTINIDIA	Marciume del colletto	10-15 litri di soluzione alla base del fusto	500 g/hl
AGRUMI (Arancio, Limone, Mandarino ecc.)	Allupatura, Mal secco, Gommosi, Batteriosi, Fumaggine, Marciume del colletto	trattamenti a partire da fine inverno	350-500 g/hl
NOCE, NOCCIOLO ED ALTRI FRUTTIFERI A GUSCIO	Cancri del legno	-trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali	350 g/hl 600 g/hl
FRAGOLA	Vaiolatura rossa, Cancri, Antracnosi	alla ripresa vegetativa	350-500 g/hl
TABACCO E OLEAGINOSE (soia, girasole, colza, arachide, lino, ravizzone, senape, sesamo)	Peronospora, Batteriosi (Pseudomonas tabaci)	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	3,2-4 kg/Ha
ORTAGGI A FOGLIA ed ERBE FRESCHE (cavoli, carciofo, cardo, asparago [limitare i trattamenti subito dopo la raccolta dei turioni], sedano, lattuga, scarola, cicoria, indivia, dolcetta, crescione, radicchio, rucola, spinacio, bietola da foglia e da costa, basilico, prezzemolo, finocchio, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, Ruggini, Cercospora,	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
PATATA, POMODORO, MELANZANA e CUCURBITACEE (cetriolo, zucca, zucchino, melone, cocomero)	Peronospora, Alternaria, Batteriosi (Xanthomonas spp., Pseudomonas spp.), Septoria, Antracnosi, Cladosporiosi, azione colleterale contro Muffa grigia	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
FAGIOLO, PISELLO e ORTAGGI A RADICE (carota, bietola rossa, rapa, pastinaca, sedano rapa, ravanello, salsefrica, rutabaga, cicoria da radice, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Septoria, Antracnosi, Cercosporiosi, Ruggini	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
ORTAGGI A BULBO (aglio, cipolla, cipollina, scalogno, porro, ecc.)	Peronospora, Alternaria, Ruggini	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
FLORICOLTURA (rosa, geranio, garofano, crisantemo, ecc.)	Peronospora, Ruggini, Ticchiolatura; Alternaria, Antracnosi, Septoriosi, Cancri,	al verificarsi delle condizioni favorevoli alla malattia	350-500 g/hl
PIANTE FORESTALI E ORNAMENTALI (conifere, cipresso, oleandro, ecc.)	Cancri, Corineo, Batteriosi	-trattamenti primaverili-estivi -trattamenti autunnali	500 g/hl 750 g/hl

COMPATIBILITÀ - Il prodotto non è compatibile con i prodotti a reazione alcalina.
AVVERTENZA: In caso di miscelazione con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

FITOTOSSICITÀ – Non devono essere effettuati trattamenti durante la fioritura. Su pesco, susino e alcune varietà di Melo (Abbondanza Belfort, Black Stayman, Golden Delicious, Gravenstein, Jonathan, Rome Beauty, Morgenduft, Stayman, Stayman Red, Stayman Winesap, Black Davis, King David, Renetta del Canada, Rosa Mantovana) e di Pero (Abate Fetel, Buona Luigia d'Avranches, Butirra Clairgeau, Passacrassana, B.C. William, Dott. Jules Guyot, Favorita di Clapp, Kaiser, Butirra Giffard) sensibili al rame, MAXIRAM WG GREEN può essere fitotossico se distribuito in piena vegetazione; in tali casi se ne sconsiglia, pertanto, l'impiego dopo la piena ripresa vegetativa.

Etichetta Autorizzata con decreto dirigenziale del 20 DIC. 2012

ETICHETTA/FOGLIO ILLUSTRATIVO

Sospendere i trattamenti 3 giorni prima della raccolta per fragola, patata, pomodoro, melanzana, cucurbitacee, ortaggi a bulbo, ortaggi a radice; 40 giorni per pomacee; 20 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE
Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta.
Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato.
Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.
NON APPLICARE CON MEZZI AEREI
PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO
NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI E BEVANDE O CORSI D'ACQUA
OPERARE IN ASSENZA DI VENTO
DA NON VENDERSI SFUSO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO

Etichetta Autorizzata con decreto dirigenziale del 20 DIC. 2012

ETICHETTA FORMATO RIDOTTO

MAXIRAM WG GREEN

FUNGICIDA MICROGRANULARE IDRODISPERSIBILE
AD AMPIO SPETTRO D'AZIONE

MAXIRAM WG GREEN - Registrazione Ministero della Salute n. del

COMPOSIZIONE		
RAME metallico		g. 35
(sotto forma di ossicloruro di rame)		
Coformulanti	q.b. a	g. 100

Partita n.

Contenuto: 100 g

MANICA SpA
Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (Trento)
Tel. 0464 433705
Stabilimento di produzione:
MANICA SpA - Via all'Adige, 4 - 38068 Rovereto (TN)

PERICOLOSO PER L'AMBIENTE

FRASI DI RISCHIO: Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.
CONSIGLI DI PRUDENZA: Conservare fuori della portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Usare indumenti protettivi e guanti adatti. In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta. Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza.

PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE

Etichetta Autorizzata con decreto dirigenziale del 20 DIC. 2012

13A04154

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 26 ottobre 2012.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001) metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia 1° lotto funzionale prealpino – S. Eufemia (CUP H11E03000110006) ulteriori opere di completamento 2^ tranche assegnazione definitiva finanziamento. (Delibera n. 100/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 26 febbraio 1992, n. 211, e viste le leggi 30 maggio 1995, n. 204; 4 dicembre 1996, n. 611; 27 febbraio 1998, n. 30; 18 giugno 1998, n. 194; 23 dicembre 1998, n. 448; 7 dicembre 1999, n. 472; 23 dicembre 1999, n. 488; 23 dicembre 2000, n. 388, e il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le quali tra l'altro è stato rifinanziato l'articolo 9 della citata legge n. 211/1992 e/o sono state dettate norme integrative o modificative;

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'articolo 13 – oltre ad autorizzare limiti d'impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato – reca modifiche al menzionato articolo 1 della legge n. 443/2001;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", e s.m.i., e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi" e specificamente l'articolo 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita "Struttura tecnica di missione", alla quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto;

- l'articolo 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'"Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come integrato e modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i che all'articolo 32, comma 1, e s.m.i., che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico", con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che stabilisce che le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 febbraio 2012, n. 9, che all'articolo 3-*ter*, comma 6, assegna risorse per disposizioni volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra cui 60 milioni di euro, per l'anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al sopra citato decreto-legge n. 98/2011, articolo 32, comma 1;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121, (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che include – nell'ambito dei "Sistemi urbani" – la voce "Brescia metropolitana";

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini dalla vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a

progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 29 marzo 2006, n. 104 (*G.U.* n. 273/2006 S.O.), con la quale questo Comitato ha:

- concesso in via programmatica, all'intervento denominato "Metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia", un contributo di 3,6 milioni di euro per quindici anni, imputato sui fondi di cui all'art. 1, comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), e suscettibile di sviluppare, al tasso all'epoca praticato dalla Cassa depositi e prestiti, un volume di investimenti di 40 milioni di euro;

- subordinato l'assegnazione definitiva del suddetto contributo ad adempimenti posti a carico del soggetto aggiudicatore;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato – nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005) – all'allegato 2 ha confermato, fra i "Sistemi urbani", l'opera "Brescia metropolitana", individuando in particolare l'intervento "Metropolitana leggera di Brescia – Metrobus: modifiche migliorative del 1° lotto funzionale Prealpino-S. Eufemia";

Vista la delibera 23 novembre 2007, n. 126 (*G.U.* n. 216/2008), con la quale questo Comitato ha:

- assegnato definitivamente il contributo di 3,6 milioni di euro, di cui alla predetta delibera n. 104/2006, suscettibile di sviluppare il volume d'investimenti aggiornato di 38,2 milioni di euro;

- assegnato l'ulteriore contributo di 0,2 milioni di euro, suscettibile di sviluppare un volume d'investimenti di 1,8 milioni di euro, sì da assicurare l'integrale finanziamento dei 40 milioni di euro di cui alla stessa delibera n. 104/2006;

Viste le delibere adottate da questo Comitato in applicazione della succitata legge n. 211/1992 e successivi rifinanziamenti e concernenti la "Metropolitana leggera automatica di Brescia" e vista, in particolare, la delibera 31 luglio 2009, n. 53 (*G.U.* n. 14/2010), con la quale:

- è stato approvato il piano di riparto delle risorse stanziate dall'articolo 63, commi 12 e 13, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, individuando tra l'altro 6,7 milioni di euro quale quota massima di partecipazione statale ai maggiori oneri per il finanziamento di opere di completamento relative alla Metropolitana leggera di Brescia, 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia, resesi necessarie, in particolare, a seguito di situazioni imprevedibili conseguenti a ritrovamenti archeologici e a richieste formulate dai Vigili del fuoco;

- è stato previsto che, per gli interventi inseriti nel suddetto piano di riparto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avrebbe quantificato gli importi definitivi dei contributi da riconoscere in base al costo accertato dal Ministero stesso, entro il tetto massimo costituito dai contributi sopra individuati e comunque nei limiti della percentuale di contribuzione statale riconoscibile agli interventi del settore (60 per cento del costo delle opere);

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81 (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) per gli anni 2011-2013, che include, nella tabella 1 "Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010", l'intervento "Metropolitana di Brescia, tratta Prealpino-S. Eufemia – opere migliorative e interventi correlati – ulteriori adeguamenti";

Vista la delibera 23 marzo 2012, n. 26 (*G.U.* n. 208/2012), con la quale questo Comitato, per il finanziamento di "ulteriori opere di completamento" relative all'intervento sopra richiamato, ha:

- assegnato 41,6 milioni di euro, a valere sulle risorse recate dall'articolo 32, comma 1, del citato decreto-legge n. 98/2011, per il finanziamento di una prima tranche delle opere in questione;

- assegnato programmaticamente 30 milioni di euro, sempre a valere sulle risorse recate dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, per il finanziamento di una seconda tranche delle medesime opere;

Vista la delibera 26 ottobre 2012, n. 97, adottata nella presente seduta, con la quale il Comitato ha approvato la rimodulazione del citato "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico" di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011, confermando, tra l'altro, le assegnazioni di cui alla suddetta delibera n. 26/2012 e individuandone la seguente nuova articolazione temporale:

						(milioni di euro)
	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
ulteriori opere di comple-tam.to - 1^ tranche	15,0	---	9,0	3,5	14,1	41,6
ulteriori opere di comple-tam.to - 2^ tranche	2,7	---	1,0	2,3	16,7	22,7
	0,3	1,0	---	1,5	4,5	7,3
Totale	18,0	1,0	10,0	7,3	35,3	71,6

Vista la nota 2 ottobre 2012, n. 34616, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la documentazione istruttoria concernente, tra l'altro, la "Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia, 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia – opere di completamento 2^ tranche – assegnazione finanziamento";

Vista la nota 23 ottobre 2012, n. 37257, con la quale il citato Ministero ha proposto, tra l'altro, l'iscrizione all'ordine del giorno del suddetto argomento;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota 25 ottobre 2012, n. 4353, predisposta congiuntamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento

della politica economica (DIPE) e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze;

Prende atto

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in particolare:

- che, con voto n. 487/211 del 22 maggio 2012, la Commissione interministeriale *ex lege* 29 dicembre 1969, n. 1042, integrata come previsto dall'articolo 5 della legge n. 211/1992, ha valutato la seconda tranche delle "ulteriori opere di completamento", per il cui finanziamento la citata delibera di questo Comitato n. 26/2012 aveva disposto l'assegnazione programmatica di 30 milioni di euro;

- che, relativamente alle opere sopra citate, la predetta Commissione non ha ritenuto di sottoporre a valutazione alcuni interventi, in quanto non strettamente connessi alla metropolitana anche se ad essa funzionali (i terminali d'interscambio), mentre ha valutato in 22,739 milioni di euro il costo ammissibile della rimanente parte delle opere connesse alla metropolitana in questione;

- che il quadro economico generale dell'intervento in esame, comprensivo del costo aggiornato delle opere, incluse tutte le ulteriori opere di completamento, del maggior costo dei materiali da costruzione e degli ulteriori oneri per la gestione dell'appalto, conferma il costo totale di 777,1 milioni di euro, al netto di IVA, con la seguente articolazione:

	(milioni di euro)
VOCE	IMPORTO
Opere civili (compreso adeguamento antisismico)	370,3
Opere di sistema	250,2
Materiale rotabile	51,8
Incremento costi materiali	6,8
Parcheggio d'interscambio Lamarmora	8,8
Imprevisti	5,6
Ulteriori oneri per la gestione dell'appalto (espropri, spese di progettazione, VIA, atti di transazione, ecc.)	83,6
TOTALE	777,1

- che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone a questo Comitato di assegnare definitivamente, per la realizzazione della quota parte della seconda tranche delle ulteriori opere di completamento della "Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia, 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia", oggetto di valutazione positiva della citata Commissione interministeriale *ex lege* n. 1042/1969, 22,7 milioni di euro a valere sui 30 milioni di euro assegnati programmaticamente con la richiamata delibera n. 26/2012, e imputati sulle risorse di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011;

- che la copertura finanziaria del 1° lotto in esame, comprensiva del finanziamento da assegnare definitivamente con la presente delibera, è così articolata:

	(milioni di euro)
TIPOLOGIA FINANZIAMENTO	IMPORTO
- Stato	
legge n. 211/1992 e rifinanziamenti	244,4
legge obiettivo (delibera n. 126/2007)	40,0
decreto-legge n. 112/2008, art. 63 (delibera n. 53/2009)	6,4
decreto-legge n. 162 /2008	6,8
decreto-legge n. 98/2011, art. 32, c. 1 (delibera n. 26/2012, punto 1.1)	41,6
decreto-legge n. 98/2011, art. 32, c. 1 (delibera n. 26/2012, punto 1.2)	22,7
- Regione Lombardia (delib. Giunta regionale 30.6.2003, n. 7/13486)	72,3
- Comune di Brescia (delib. Consiglio comunale 8.10.2004, n. 205)	67,0
- Brescia Mobilità S.p.A.: capitale proprio (delib. C.d.A. 15.5.2007, n. 14)	67,1
- Mutuo Cassa DD.PP	208,8
TOTALE	777,1

- che i suddetti finanziamenti risultano a carico dello Stato per complessivi 361,9 milioni di euro (46,6 per cento del costo dell'intervento), a carico della Regione per 72,3 milioni di euro (9,3 per cento del costo dell'intervento) e a carico del Comune di Brescia e di Brescia Mobilità S.p.A. per complessivi 342,9 milioni di euro (pari al 44,1 per cento del costo dell'intervento);

Delibera:

1. Assegnazione finanziamento

1.1 Per la realizzazione dell'intervento denominato "Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia – 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia, ulteriori opere di completamento – seconda tranche" è definitivamente assegnato il finanziamento di 22,7 milioni di euro, quota parte dei 30 milioni di euro assegnati programmaticamente con la delibera di questo Comitato n. 26/2012 citata in premessa, a valere sulle risorse recate dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 98/2011.

1.2 L'assegnazione del suddetto finanziamento sarà disposta secondo l'articolazione temporale riportata nella seguente tabella:

(milioni di euro)						
Anni	2012	2013	2014	2015	2016	Totale
Importo annuo	2,7	---	1,0	2,3	16,7	22,7

1.3 L'efficacia dell'assegnazione di cui al precedente punto 1.1 è subordinata alla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera, del piano economico finanziario relativo allo stralcio in esame, nonché alla verifica da parte del sopra citato Ministero circa la sostenibilità del piano stesso, gli esiti della quale saranno trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

1.4 Ai sensi della delibera n. 26/2012, punti 1.2 e 1.3, in occasione della presentazione a questo Comitato della proposta per l'assegnazione definitiva del residuo finanziamento programmatico, pari a 7,3 milioni di euro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà trasmettere il parere dell'Unità tecnica finanza di progetto sul piano economico finanziario aggiornato dell'intero intervento "Metropolitana leggera automatica Metrobus di Brescia – 1° lotto funzionale Prealpino - S. Eufemia".

2. Clausole finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti relativi all'intervento finanziato con la presente delibera.

2.3 Il medesimo Ministero provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.4 Ai sensi della richiamata delibera n. 24/2004, il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato in tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma 26 ottobre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 9 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 69

13A04293

DELIBERA 21 dicembre 2012.

Contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il consorzio «Piceno Consind» ora «Consorzio Piceno per le attività manifatturiero-energetiche» definanziamento delibera CIPE n. 200/2006 aggiornamento delibera CIPE n. 201/2006. (Delibera n. 151/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata e, in particolare, l'art. 2, commi 203 lettera *e)* che definisce i "Contratti di programma";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse di cui all'art. 1, comma 2, della richiamata legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*G.U.* n. 163/2000) e successive modificazioni;

Visto il decreto legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, che all'art. 8, commi 1 e 2, introduce la riforma degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 286 e, in particolare, l'art. 8, commi 1, 2 e 3 in cui vengono disposte misure urgenti per l'approvazione di contratti di programma da sottoporre all'esame di questo Comitato fino al 31 dicembre 2006;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2006, n. 233, recante disposizioni in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, con il quale è stato istituito il Ministero dello sviluppo economico;

Visto il regolamento del Consiglio dell'Unione europea del 17 maggio 1999 n. 1257/1999 (G.U.C.E. n. L160 del 26 giugno 1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica e abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del Consiglio e della Commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate, o alla modifica di tali elenchi a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (G.U.C.E. n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (G.U.C.E. n. C28 dell'1 febbraio 2000);

Vista la decisione della Commissione europea del 20 settembre 2000, trasmessa in pari data con nota n. C(2000) 2752, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'art. 87.3.c) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea in data 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (G.U.C.E. n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al D.M. 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato e integrato con D.M. 31 luglio 1997, n. 319, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, e in particolare l'art. 10, comma 1, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d)*, *e)*, *f)* "contratti di programma" della legge n. 662/1996;

Visto il decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge del 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 23, comma 8, dispone che gli stanziamenti di bilancio non utilizzati, nonché le somme restituite o non erogate alle imprese affluiscano all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate nel medesimo importo alla contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, al netto delle risorse necessarie per far fronte agli impegni già assunti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*G.U.* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997, n. 29 (*G.U.* n. 105/1997) e dal punto 2, lett. *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*G.U.* n. 4/1999), che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata ai settori dell'agricoltura e della pesca;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*G.U.* n. 215/2003), riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 19 novembre 2003, con il quale vengono individuati i requisiti e fornite le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti, sia ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi e i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni relative ai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 10 febbraio 2006, con il quale vengono individuati i criteri di priorità, valevoli fino al 31 dicembre 2008, per la concessione delle agevolazioni ai contratti di programma;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 novembre 2006, con il quale viene determinata, ai sensi del citato art. 8, comma 3, del decreto legge n. 262/2006, la riduzione da applicare all'intensità massima di aiuto concedibile ai contratti di programma da sottoporre all'approvazione di questo Comitato;

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 200 del (*G.U.* n. 100/2007) con la quale è stata approvata la proposta concernente il contratto di programma con il Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind) inerente alla trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli da realizzare nella Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, che prevede la realizzazione di nove iniziative, con investimenti ammessi pari a 25.877.895 euro, agevolazioni pari a 7.296.115 euro interamente a carico dello Stato e occupazione aggiuntiva pari a 128 U.L.A. (Unità lavorative annue);

Vista la propria delibera 22 dicembre 2006, n. 201 (*G.U.* n. 100/2007) con la quale è stata approvata la proposta relativa al contratto di programma con il Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind) inerente alla realizzazione di investimenti nel comparto manifatturiero-energetico da realizzare nella Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, che prevede 23 iniziative, con investimenti ammessi pari a 60.655.000 euro, agevolazioni pari a 8.749.301 euro interamente a carico dello Stato e occupazione aggiuntiva pari a 265 U.L.A.;

Vista la propria delibera 20 gennaio 2012, n. 6 (*G.U.* n. 88/2012) con la quale sono, tra l'altro, imputate le riduzioni di spesa disposte per legge e sono confermate le assegnazioni relative alla programmazione 2000-2006 a favore dei contratti di programma sulla base della ricognizione svolta dal Ministero dello sviluppo economico;

Considerato che, con la medesima delibera n. 6/2012, le assegnazioni non espressamente confermate sulla base della suddetta ricognizione sono state implicitamente poste a copertura delle riduzioni disposte a carico del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

Vista la nota del Ministro dello sviluppo economico n. 21083 del 19 ottobre 2012, con la quale si propone il subentro, al Consorzio Piceno Consind di cui alla citata delibera n.201/2006, del "Consorzio Piceno per le attività manifatturiero-energetiche" in qualità di consorzio di PMI beneficiario delle agevolazioni, nonché l'aggiornamento della delibera n. 201/2006 e il definanziamento della delibera n. 200/2006;

Considerato che dalla proposta emerge che sono decadute tutte le iniziative previste nella richiamata delibera n. 200/2006 per la mancata presentazione dei progetti esecutivi, con la sola eccezione della società "Tato S.r.l.", produttrice di additivi per l'industria alimentare che il Ministero proponente ritiene possedere le caratteristiche per essere ricompresa nell'aggiornamento della delibera n. 201/2006, in quanto operante in un'attività coerente con il settore manifatturiero-energetico e, quindi, idonea a far parte del "Consorzio Piceno per le attività manifatturiero-energetiche";

Considerato altresì che la proposta prevede la riduzione da 23 a 8 iniziative, con investimenti ammissibili pari a 35.882.110 euro, agevolazioni pari a 4.452.434 euro e nuova occupazione pari a 105,6 U.L.A.;

Considerato che l'aggiornamento del contratto di programma "Consorzio Piceno per le attività manifatturiero-energetiche" prevede la riduzione delle agevolazioni da 16.045.416 euro a 4.452.434 euro, con un risparmio di 11.592.982 euro per il bilancio statale;

Considerato che il contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind), di cui alle citate delibere di questo Comitato n. 200 e n. 201/2006, non risulta a oggi stipulato;

Vista la successiva nota del Ministero dello sviluppo economico n. 41965 del 13 dicembre 2012 con la quale viene precisato che la competente Direzione per gli incentivi, con riferimento alle delibere n. 200 e n. 201/2006, ha già acquisito sul pertinente capitolo di bilancio risorse pari a 9.820.000 euro e viene altresì fatto presente che, risultando tale importo superiore alle agevolazioni ammissibili con la presente rimodulazione (4.452.434 euro), la differenza di 5.367.566 euro alimenterà il Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del citato decreto legge n. 83/2012, articolo 23, comma 8;

Considerato che, nella nota del Ministero dello sviluppo economico da ultimo richiamata, viene altresì evidenziato che l'importo residuo di 6.225.416 euro - corrispondente alla differenza tra le agevolazioni complessive previste dalle delibere n. 200/2006 e n. 201/2006 (16.045.416 euro) e le risorse acquisite dal detto Ministero sul pertinente capitolo di bilancio (9.820.000 euro) - non potrà essere riutilizzato in quanto implicitamente imputato, con la citata delibera n. 6/2012, a copertura delle pregresse riduzioni del FSC;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (articolo 3 della delibera 30 aprile 2012, n. 62);

Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Delibera:

1. Per la realizzazione del piano di investimenti nel comparto manifatturiero-energetico, nella Regione Marche, Provincia di Ascoli Piceno, è autorizzato, in accoglimento della relativa proposta del Ministro dello sviluppo economico, il subentro del "Consorzio Piceno per le attività manifatturiero-energetiche" al "Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino" per la stipula del relativo contratto di programma.

2. È disposto il definanziamento, per l'importo di 7.296.115 euro, del contratto di programma "Consorzio per la industrializzazione delle Valli del Tronto, dell'Aso e del Tesino (Piceno Consind)" di cui alla delibera di questo Comitato n. 200/2006, in quanto, come evidenziato dal Ministero proponente, sono decadute tutte le iniziative previste nel piano industriale inizialmente approvato a causa della mancata presentazione dei relativi progetti esecutivi, con la sola eccezione della società "Tato S.r.l." di cui il Ministero dello sviluppo economico, come richiamato in premessa, ha accertato il possesso delle caratteristiche settoriali affinché la relativa iniziativa sia inserita nell'aggiornamento della delibera di questo Comitato n. 201/2006.

3. È approvato l'aggiornamento della citata delibera n. 201/2006 che comporta la rimodulazione del programma degli investimenti relativi al nuovo contratto di programma da stipulare tra il Ministero dello sviluppo economico e il "Consorzio Piceno per le attività manifatturiero-energetiche" che prevede l'inserimento dell'iniziativa della Società "Tato S.r.l." di cui al precedente punto 2.

4. La rimodulazione del contratto di programma di cui al precedente punto 3 prevede la riduzione delle iniziative da 23 a 8 (inclusa la iniziativa della Società Tato S.r.l.), con investimenti ammissibili pari a 35.882.110 euro, agevolazioni pari a 4.452.434 euro interamente a carico dello Stato e nuova occupazione pari a 105,6 U.L.A., come riportato nella tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante.

5. È prevista la riduzione delle agevolazioni originarie da 16.045.416 euro (corrispondente alla sommatoria di quelle finanziate con le delibere n. 200/2006 e n. 201/2006) a 4.452.434 euro, con un risparmio di 11.592.982 euro per la finanza statale.

6. L'importo di 5.367.566 euro - corrispondente alla differenza tra le risorse che, in occasione dell'adozione della delibera n. 6/2012, risultavano già acquisite dal Ministero dello sviluppo economico sul pertinente capitolo di bilancio (9.820.000 euro) e le agevolazioni concesse con la presente delibera (4.452.434 euro) - alimenterà il Fondo per la crescita sostenibile ai sensi del decreto legge n. 83/2012, art. 23, comma 8.

7. L'importo residuo di 6.225.416 euro - corrispondente alla differenza tra le agevolazioni complessive previste dalle delibere n. 200/2006 e n. 201/2006, pari a 16.045.416 euro, e le risorse già acquisite, pari a 9.820.000 euro - non potrà essere riutilizzato, in quanto implicitamente imputato a copertura delle pregresse riduzioni del FSC con la citata delibera n. 6/2012.

8. Il contratto di programma di cui al precedente punto 1, dovrà essere stipulato, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, entro il termine di 180 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della presente delibera, pena l'automatico definanziamento delle agevolazioni cui al precedente punto 6 e dovrà essere trasmesso in copia al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica entro 30 giorni dalla data della stipula.

9. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

10. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà agli adempimenti derivanti dalla attuazione della presente delibera.

Roma, 21 dicembre 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 4, Economia e finanze, foglio n. 82

Allegato

Programmi di investimento relativi al Contratto di programma "Consorzio Piceno per le attività manifatturiero-energetiche"

Beneficiario	Ubicazione	Investimenti	Agevolazioni	ULA
Asfaltronto S.r.l.	Ascoli Piceno (AP)	1.681.800	264.291	12
Ceci Siderurgia S.r.l.	Maltignano (AP)	2.969.600	341.256	6
Center Car Service S.r.l.	Ascoli Piceno (AP)	5.083.370	767.410	31
Energie Offida S.r.l.	Offida (AP)	6.102.040	1.036.429	5
Selettra S.r.l.	Comunanza (AP)	2.119.530	289.107	17
Unimer S.p.A.	Arquata del Tronto (AP)	1.505.720	203.381	5,3
YKK Mediterraneo S.p.A.	Ascoli Piceno (AP)	15.395.710	1.417.894	23
Tato S.r.l.	Ripatransone (AP)	1.024.340	132.666	6,3
Totale		**35.882.110**	**4.452.434**	**105,6**

13A04292

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato relativo alla composizione del Comitato paritetico Stato-Regioni Enti locali.

I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 febbraio 2012 relativi i alla Composizione del Comitato paritetico Stato-Regioni Enti locali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile ed il successivo dell'8 marzo 2013 di modifiche e integrazioni del medesimo comitato, sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, all'indirizzo "http://www.protezionecivile.it".

13A04291

RETTIFICHE

Avvertenza.— L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla delibera 26 ottobre 2012 del Comitato interministeriale per la programmazione economica, recante: «Sospensione del trasferimento delle risorse relative al Liceo artistico "G. De Nittis" di Bari, assegnate con delibera n. 32/2010. (Delibera n. 125/2012).». (Delibera pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 - serie generale - del 1° marzo 2013).

Il testo del titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel Sommario e alla pag. 42, prima colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, deve correttamente intendersi come segue: «Piano straordinario stralcio di interventi urgenti per la messa in sicurezza del patrimonio scolastico (Delibera n. 32/2010). Sospensione del trasferimento delle risorse relative al Liceo artistico "G. De Nittis" di Bari, assegnate con delibera n. 32/2010. (Delibera n. 125/2012).».

13A04396

MARCO MANCINETTI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2013-GU1-116) Roma, 2013 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.